

TORNATA DEL 15 APRILE 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Votazione a squittinio segreto sopra tre progetti di legge già prima approvati per articoli e su quello per la riforma del Monte di Pietà di Roma* = *Lettura di una lettera del deputato Capozzi riguardante le sue questioni col vescovo di Avellino, al quale contesta alcune dichiarazioni* — *Il guardasigilli riferisce sullo stato delle cose e sulle ragioni del Governo di non intavolare processo* — *Osservazioni del deputato Nicotera e sua deposizione di un documento firmato da 70 cittadini di Avellino* — *Spiegazione del deputato Suardo* — *Dichiarazioni del presidente.* = *Discussione generale dei dieci schemi di legge sui provvedimenti finanziari* — *Discorso del deputato Della Rocca contro alcuni di essi e considerazioni generali* — *Discorso del deputato Villa in difesa di alcuni progetti e sue osservazioni su altri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 minuti.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

LACAVA, segretario. Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

948. Quattrocent'ottantasette professori delle regie scuole secondarie, normali e magistrali, esponendo l'infelice stato in cui si trovano per causa del tenuissimo soldo onde sono retribuite le loro fatiche, chieggono di essere compresi nel progetto di legge che la Camera sta per discutere intorno al miglioramento della condizione degli impiegati.

949. La Giunta municipale di Catania esprime il voto perchè non sia tradotto in legge il progetto ministeriale per la estensione in Sicilia della privata nella fabbricazione dei tabacchi, e subordinatamente domanda l'impianto di una fabbrica governativa per provvedere al lavoro di circa 5000 operai che rimarrebbero senza mezzi di sostentamento.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Con petizione segnata al numero 948 i direttori e professori dei licei, degli istituti tecnici, dei ginnasi, delle scuole tecniche, normali e magi-

strali, dipendenti dallo Stato, chiedono che, quando venga in discussione il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze per aumento di stipendio agl'impiegati, la Camera provveda prima ed avanti tutto ad equiparare il soldo dei petenti a quello degli altri ufficiali dello Stato, e sancisca le disposizioni tendenti a trattarli nel riparto della somma dividenda in ragione del conseguito parraggio.

Gravi e fondate sono le considerazioni svolte dai petenti nella loro ragionata istanza: due sole ne accenno; la condizione lagrimevole di questa benemerita classe d'impiegati, aggravata di molto in questi ultimi anni pel sempre crescente caro dei viveri, sicchè parecchi di loro, padri di numerosa famiglia, e già inoltrati negli anni, si veggono ridotti in gravi ed ormai intollerabili angustie. A questa aggiungo l'altra che concerne gli stipendi invidiabili di cui fruiscono parecchi giovani usciti di recente dalle scuole dei petenti, applicati ora alle varie amministrazioni dello Stato, per le quali non sono richiesti nè titoli accademici, nè gran corredo di cognizioni scientifiche e letterarie.

Io mi fermo a questi due riflessi. Quando la Camera si occuperà di questa petizione, vedrà che, se il sentimento del dovere e l'amore di patria fece sinora sopportare ai petenti con rassegnazione i dolori di una carriera che non è certo fra le ultime, se si pon mente all'utile che ne risente la società, è

però tempo che siano appagati i giusti desiderii di coloro che consacrano cuore, mente ed ingegno alla coltura della nazione mediante un assegno che attualmente non risponde nè ai bisogni loro nè alle esigenze dei tempi.

La sorte di questi bravi insegnanti sta ormai nelle nostre mani, ed io confido che la Camera saprà migliorarla con un provvedimento equo e giusto.

Per parte mia mi limito per ora a domandare che questa petizione sia dichiarata d'urgenza e inviata alla Commissione che sta per riferire sul progetto di legge da me accennato.

(Le due domande sono ammesse.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per causa di servizio pubblico: l'onorevole Sprovieri, di quindici giorni; l'onorevole Mazzagalli, di dieci; l'onorevole Bini, di otto. Per ragioni di salute lo domandano: l'onorevole Cavalletto, di un mese; l'onorevole Viacava, di dieci giorni; l'onorevole Cencelli, di cinque. Per affari particolari lo chiesero: l'onorevole Arese Marco, di quindici giorni; l'onorevole Alli-Maccarani, di dieci; l'onorevole Piccoli, di otto; l'onorevole Degli Alessandri, di cinque.

Mi è pure pervenuta questa lettera:

« Onorevolissimo signor presidente. Una grave sventura domestica toccata a mio fratello il deputato Di San Donato, della morte di una sua figlia, e la malattia di un'altra sua bambina, lo rendono impossibilitato di recarsi per ora alla Camera; e, mancandogli, pel dolore che lo tormenta, la forza di scrivere, ha incaricato me di renderne avvertita la S. V. illustrissima perchè voglia compiacersi ottenergli un congedo di dieci giorni.

« Sono con rispetto

« Napoli, 14 aprile 1874.

« *Devotissimo servitore*

« Il duca di Malvito. »

(Tutti questi congedi sono accordati.)

VOTAZIONE SOPRA QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto sopra i seguenti progetti di legge:

1° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

2° Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore;

3° Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;

4° Riforma del Monte di Pietà di Roma.

(Si procede all'appello nominale — Il segretario Massari fa la chiamata.)

Si lasceranno le urne aperte.

INCIDENTE INTORNO AL DEPUTATO CAPOZZI.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nell'ordine del giorno, darò comunicazione alla Camera di una lettera dell'onorevole Capozzi:

« Napoli, 31 marzo 1874, via Flavio Gioia, n° 2.

« *Onorevolissimo signor presidente,*

« Nell'ultima tornata della Camera l'onorevole deputato Suardo credette di dover fare una interrogazione a S. E. il ministro guardasigilli circa un incidente avvenuto innanzi alla Corte di assise di Avellino, dove quel vescovo, inteso come testimone, narrò alcune cose che mi riguardano, ma che furono *falsate e sinistramente* interpretate da alcuni giornali di qui.

« Non debbo nasconderle che a me ed a moltissimi fece grande meraviglia che alla base di un articolo di giornale, il quale per giunta mostrava anche di non essere sicuro delle informazioni avute, si osasse di muovere dubbi sulla lealtà ed onestà di un cittadino che ha pure l'onore di essere un rappresentante della nazione.

« Quindi sento il debito di dare dei chiarimenti, pregando V. S. onorevolissima di darne comunicazione alla Camera, se lo crederà necessario ed opportuno.

« Primieramente la dichiarazione del vescovo di Avellino, come risulta dal verbale del dibattimento, è *perfettamente* diversa da tutto quello che si era detto nei giornali che se ne occuparono. Il vescovo disse soltanto di averlo io premurato a veder bene se per avventura egli fosse caduto in qualche equivoco, stante la grave contraddizione tra lui ed altri testimoni della causa, sulla quale già aveva giudicato la sezione di accusa. Ed aggiunse che io gli chiesi se egli avesse desiderio di essere depennato dalla lista dei testimoni.

« Eccole ora la narrazione genuina e precisa del fatto, così come avvenne.

« È molto tempo che conosco il vescovo di Avellino, e sono stato sempre con lui in amichevoli relazioni. Ricordo che, circa un anno fa, ebbi una sua lettera, con la quale egli mi pregava di andare da lui per discorrere insieme di certi suoi affari circa una vertenza tra lui ed il demanio. Fu allora che, discorrendo di parecchie cose, come suole avvenire, si parlò anche della causa De Cristofano. E poichè io aveva letta la memoria dell'onorevole commendatore D'Amore, il quale ebbe la cortesia di mandarmela, dissi a monsignore che la sua deposizione

era contraddetta da altri testimoni. Ed assai probabilmente dovetti anche dirgli di veder bene se fosse caduto in qualche equivoco, perchè io riteneva allora e ritengo anche oggi che monsignore diceva cosa inesatta. Tanto è vero che le mie parole, come le mie intenzioni, certamente non dovevano avere niente di poco onesto, che monsignore chiamò il prete Nigro, fratello di uno degli accusati, il quale prese anche egli parte a quell'amichevole colloquio che da alcuni malevoli avrebbe voluto elevarsi fino ad un tentativo di subornazione in danno appunto del fratello del prete Nigro.

« Che io poi abbia detto a monsignore se egli desiderava di essere cancellato dalla lista dei testimoni è cosa non vera nè possibile, perchè monsignore era un testimone a difesa degli imputati suoi amici e protetti, e costoro ed i loro avvocati non avrebbero rinunciato alla sua testimonianza in discarico.

« Sicuro del giudizio spassionato dell'Assemblea, a cui ho l'onore di appartenere, io non mi sarei punto curato di qualche interpretazione triste ed erronea che si è fatta di questo fatto innocente e delle parole di monsignore, parole che destarono in tutti quelli che furono presenti al giudizio un sentimento ben diverso da quello che si è voluto destare nei lontani.

« Chiarito in tale guisa il vero, son lieto di poter affermare che non venni meno ai doveri di gentiluomo, e desidero che ciò sia riconosciuto e constatato !

« Gradisca, onorevolissimo signor presidente, gli atti della mia speciale osservanza, ecc. »

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Camera intenderà facilmente come sia mio dovere di darle qualche schiarimento intorno alla comunicazione di cui ha ricevuto in questo momento lettura dall'onorevole presidente.

Nell'ultima seduta che la Camera tenne prima di andare in vacanza, due onorevoli membri di quest'Assemblea credettero di rivolgermi una interrogazione intorno ad un fatto riferito in un giornale di Napoli e riguardante un membro di questa Camera, e precisamente l'onorevole Capozzi, che si è rivolto al presidente della Camera colla lettera testè letta.

Io dichiarai in quella seduta che mi sarei fatto un dovere di assumere informazioni sulla verità dei fatti che erano stati pubblicati; che avrei disposto che la giustizia compiesse il suo dovere, e che, oc-

correndo, avrei anche partecipato alla Camera il risultato delle informazioni per quanto potessero interessarla.

Ora debbo far conoscere alla Camera che le informazioni assunte dal Ministero, per mezzo dell'autorità giudiziaria, hanno accertato che la deposizione fatta dal vescovo di Avellino, come testimone nel processo agitato avanti a quella Corte di assise, è conforme a quanto è stato dichiarato dall'onorevole Capozzi nella sua lettera. Ed affinchè la Camera se ne possa convincere, chiedo il permesso di dar lettura del processo verbale del dibattimento, nella parte relativa alla deposizione di monsignor Gallo.

In quel processo verbale si leggono le seguenti parole :

« Fatto rimarcare dal presidente al prelodato monsignor Gallo la contraddizione nella quale egli si troverebbe con i precedenti Domenico Pepere e Luigi Santoro, che, richiamati in udienza, e sotto la santità del giuramento già prestato, hanno sostenuto le circostanze da loro deposte, che cioè, Prospero Nigro non si presentò con quelli della Commissione in casa del vescovo; esso testimone Gallo ha dichiarato che non è la prima volta oggi che gli avviene di sentir parlare di cotesta contraddizione, e, voluto verificare, ad esuberanza di cautela, se per avventura fosse stato tratto in errore, dispose che fosse fatto a lui venire il prete Giocondino Nigro; ed avuta la presenza di lui, che per caso si trovava nella curia, domandato a costui delle fattezze di suo fratello, appena sentì accennare al colore biondo dei suoi capelli e della barba, non volle sentire più altro, e ritenne che l'individuo da lui accennato nella sua dichiarazione fosse senza dubbio l'accusato Prospero Nigro. »

Per l'intelligenza di questo brano della deposizione è bene che la Camera sappia, che il punto principale che occorreva di accertare era, se un fratello di un tal sacerdote Nigro fosse andato con una deputazione dal vescovo nell'episcopato. Ora il vescovo sosteneva che quel fratello del Nigro era veramente andato nell'episcopato con la Commissione, di cui si trattava, ed aveva conferito con lui; ed è questa precisamente la circostanza che in questa parte della deposizione egli viene a confermare.

(Legge) « Ed invitato a dichiarare se egli sia in grado di riconoscere nell'accusato Nigro l'individuo a lui presentatosi, rivoltosi allo stesso e guardatolo appena, ha detto: *è proprio lui*. Ha pure detto di essersi da lui recato un signore, di cui, volendosi, è pronto a declinare il nome, il quale richiamandolo

sulla medesima contraddizione, lo premurò a voler ben vedere, se per avventura egli fosse caduto in qualche equivoco, richiedendolo pure del se avesse desiderato di essere depennato dalla lista dei testimoni, proposta alla quale egli, il testimone, si mostrò indifferente dicendo: *io dormo, ma se mi svegliano parlerò.*

« A domanda del difensore signor de Dominicis, monsignore ha declinato il nome del signore, nella persona dell'onorevole Capozzi Michele. »

Siccome questa deposizione fu riferita in termini molto diversi in un diario di Napoli, ho creduto opportuno, come diceva, di assumere le più esatte informazioni per accertare se realmente nel verbale furono riferite tutte le circostanze, dichiarate dal vescovo di Avellino; giacchè, senza mettere in dubbio la verità del verbale stesso, avrebbe potuto accadere che non tutte le circostanze vi fossero state riferite, non essendo per legge imposto l'obbligo di riferire nel verbale del dibattimento tutto quello che dicono i testimoni, ma di notare soltanto quelle circostanze che possono interessare la causa che si tratta.

Or bene, le informazioni assunte hanno stabilito nel modo il più sicuro che quanto si riferisce ed attesta nel processo verbale è una compendiosa sì, ma esatta esposizione di tutte le circostanze, che sono state dichiarate dal vescovo di Avellino.

L'autorità giudiziaria si è fatta cura di sentire tutte le persone più autorevoli e degne di fede che erano presenti a quel dibattimento, ed ha singolarmente interrogato il presidente della Corte d'assise, il rappresentante del pubblico Ministero, e tutti i difensori delle parti senza distinzione; ed ha potuto accertare che le dichiarazioni riferite nel verbale sono concordemente riconosciute come veritiere, e come contenenti in compendio sì, ma in modo fedele, l'esposizione delle cose dette dal vescovo di Avellino.

Rimane solamente qualche divergenza, come la Camera ha inteso dalla lettura della lettera dell'onorevole Capozzi, tra le dichiarazioni del Capozzi e quelle fatte dal vescovo di Avellino.

La principale delle divergenze cade sopra la circostanza, se realmente l'onorevole Capozzi offerse al vescovo di far depennare il suo nome dalla lista dei testimoni. Questa circostanza è asserita dal vescovo e negata dall'onorevole Capozzi. Si tratta di un fatto che è avvenuto tra due persone. Intenderà bene la Camera come non sarebbe possibile di fare maggior luce di quella che abbiamo.

I fatti poi contenuti nel processo verbale, sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria, non sono

stati riconosciuti tali da poter dar luogo nemmeno ad un procedimento penale.

In questo stato di cose, la giustizia non ha più che fare; ed io non potrei su tal riguardo dare alla Camera altra dilucidazione.

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Avendo io sottoscritto coll'onorevole Suardo l'interrogazione, comprenderà la Camera che tanto egli che io non possiamo accettare certe frasi della lettera del deputato Capozzi.

L'onorevole Suardo ed io non abbiamo inteso punto di farci l'eco di voci stampate sopra taluni giornali: quelle voci colpivano, in certo modo, il carattere, la dignità del deputato, e l'onorevole Suardo, nello svolgere l'interrogazione, si limitò a chiedere all'onorevole ministro di grazia e giustizia se egli era informato di quei fatti e quali provvedimenti, nel caso che i fatti fossero stati veri, avrebbe adottati.

Le parole dell'onorevole Suardo non possono essere interpretate diversamente da quello che suonano. Nè egli nè io abbiamo assunta la responsabilità delle voci, ma solamente abbiamo chiesto che fossero chiarite.

Dovendomi limitare al fatto personale non posso entrare nel merito della questione. A convincere però la Camera che l'onorevole Suardo ed io non abbiamo leggermente accolte voci che i giornali diffondevano, io mi permetto di deporre sul banco della Presidenza una dichiarazione firmata da 70 dei più rispettabili cittadini di Avellino, fra i quali undici distintissimi avvocati, e prego l'onorevole presidente di volerne dare comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il documento rimarrà nella Segreteria della Camera.

SUARDO. Come io mi sono dichiarato soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, quando ho svolta la mia interrogazione, così ora non posso che prendere atto delle dichiarazioni che ha fatte a proposito di questo incidente. Con questo però non intendo pronunziare un apprezzamento qualunque sopra fatti giuridici che non sono di competenza di questa Assemblea.

Aggiungo un'altra parola. Mi associo pienamente alla dichiarazione che ha fatta l'onorevole Nicotera.

Io qui non ho accusato nessuno; ho creduto di fare il mio dovere richiamando l'attenzione del ministro e della Camera sopra un fatto che mi parve non potesse passare inosservato, e nulla di più.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Nicotera avendo creduto conveniente di presentare alla Presidenza una dichiarazione di diversi avvocati del foro di Avellino...

NICOTERA. Vuol permettermi un chiarimento?

La dichiarazione è firmata da 70 dei più distinti cittadini di Avellino, fra i quali undici avvocati; e questa dichiarazione è venuta in seguito di un'altra dichiarazione fatta da taluni avvocati, che è probabilmente quella che ora ha davanti a sè l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Siccome la dichiarazione non è punto stata diretta alla Camera, essa non può occuparsene anche perchè sono fatti estranei alla sua competenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io apprezzo intieramente l'osservazione fatta dall'onorevole presidente; però, essendo stata presentata da un onorevole membro di questa Camera una dichiarazione di diversi cittadini di Avellino, fra i quali vi sono parecchi avvocati, credo che sia conveniente che la Camera abbia pure cognizione di un'altra dichiarazione o attestazione solenne emessa dall'associazione. (*Rumori a sinistra*)

MORELLI SALVATORE. Si leggano entrambe.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Camera non crede...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Se l'onorevole ministro me lo permettesse, vorrei consigliarlo a tralasciare queste dichiarazioni di persone più o meno attendibili.

La Camera non è qui se non che per prendere atto di quello che l'onorevole Capozzi ha creduto di dover dire in ordine ad un fatto che lo riguarda nel suo onore.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ebbe la gentilezza di dare degli schiarimenti in proposito, di cui la Camera gli è grata.

Quanto alla dichiarazione presentata dall'onorevole Nicotera, ripeto che essa è estranea a qualunque argomento di cui la Camera possa occuparsi.

Ritengo quindi che l'incidente debba intendersi come chiuso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io desidero che sia bene accertato, che dal canto mio non ho ommesso nulla di ciò che poteva chiarire lo stato delle cose intorno ad un fatto che risguardava singolarmente un membro di questa Camera, e che non ho trascurato di fare quanto doveva per l'onore di quest'Assemblea.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Io ringrazio l'onorevole ministro dei sentimenti che ha espresso per la Camera.

La Camera non può che essere gelosa dell'onore e della dignità di qualunque dei suoi membri, e perciò sono graditi gli schiarimenti somministrati dall'onorevole Capozzi, come lo sono pure quelli dati dall'onorevole ministro, i quali vengono a confermare quanto l'onorevole Capozzi ha esposto in proposito.

Niun'altra dichiarazione è ora ammissibile in ordine a questo argomento, poichè la Camera non potrebbe occuparsene, e quindi dichiaro l'incidente medesimo esaurito.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

(V. *Stampato n° 29-31*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti progetti di legge intorno ai provvedimenti finanziari:

« Titolo I. Disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile; titolo II. Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato; titolo III. Inefficacia giuridica degli atti non registrati; titolo IV. Tassa sul traffico dei titoli di borsa; titolo V. Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità; titolo VI. Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra; titolo VII. Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria; titolo VIII. Dazio di statistica; titolo IX. Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia; titolo X. Abolizione della franchigia postale. »

Come la Camera sa, l'onorevole ministro delle finanze è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento; ma ha incaricato il suo collega il ministro d'agricoltura e commercio a volerlo rappresentare nella seduta d'oggi, perchè domani avvi speranza che possa trovarsi presente.

Apro quindi la discussione generale su questi progetti di legge dando la parola all'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Quantunque non fossi molto esperto nelle cose finanziarie, pur nondimeno non ho potuto resistere alla tentazione di esporre taluni miei intendimenti sull'importante progetto che oggi cominciamo a discutere, facendo a fidanza sulla conosciuta indulgenza della Camera, e spero di non essere deluso nella mia aspettativa.

Memore della massima del d'Alembert che la discussione esuberante oscura la mente, e fa spesso smarrire il sentiero della verità, io farò come colui che accenna e passa; chè anzi avendo avuto la fortuna di aprire la discussione generale, valendomi

della superlativa gentilezza del mio onorevole collega Tamaio, al quale rendo sentiti ringraziamenti, così io mi limito al modesto ufficio di araldo: do il segnale della lotta incruenta e mi apparto.

A questa Legislatura tocca la sorte non invidiabile di dover contare gli anni della sua esistenza col numero dei provvedimenti finanziari che ci si presentarono. Con tante proposte di provvedimenti, era a sperare che si fosse provveduto, ma, disgraziatamente, noi ci avviammo sempre in *omnibus* che partivano dalla stazione del disavanzo per arrivare alla stazione del *deficit* e delle tasse (*Si ride*), di maniera che, sperando incessantemente di raggiungere alla perfine la terra promessa del pareggio, questa si allontanava sempre da noi. E così noi soggiacemmo al supplizio di Tantalò, ed alla dura sorte delle Danaidi, non riempiendo mai la vuota botte dell'erario.

Disgraziatamente non sorse un David, il quale, col suo valore, avesse potuto atterrare questo pernicioso gigante del disavanzo. Di chi la colpa, per tanti provvedimenti non riusciti? Si è detto: furono le circostanze straordinarie; il caso ha prodotto l'insuccesso di tante proposte.

Io convengo che anche il caso abbia avuto in ciò la sua parte, ma lealmente le signorie vostre debbono convenire che la fallacia del sistema, la fallacia dell'amministrazione abbiano contribuito notevolmente a codesto deplorabile insuccesso. Io sono ben lontano dal fare rimproveri; non ho volontà di approfondire questo doloroso argomento; mi basta solamente accennarlo. E poi, signori, la storia sta là, essa ha già registrati taluni fatti, e la storia non cangia mai.

D'altronde, signori, a che recriminare, quando la responsabilità è un *flatus vocis*? e quando è ancora da venire l'epoca in cui si applicherà davvero il principio di giustizia: chi rompe paga? Vi fu un dì, signori (mutazione curiosa di tempi!), vi fu un dì, nel secolo scorso, nei tempi feroci e meno leggiadri, un ministro, il quale ascriveva a grande sua fortuna, a sommo suo onore di aver diretta la cosa pubblica per sessant'anni, e di non aver imposto un solo balzello nuovo: di maniera che egli prima di morire espresse il desiderio che sul suo sarcofago si fosse posta l'iscrizione che notasse questo semplice fatto, reputandolo egli come il più lusinghiero, il più onorifico per la sua vita pubblica.

E se alla Camera non dispiace, io leggo la bella iscrizione che si trova sul sarcofago di quel ministro:

Hic jacet Bernardus Tanusius — Florentinus marchio — Qui cum per annos plusquam LXI —

Hujus regni clavum moderasset — Nullum unquam vectigal imposuit. (Si ride)

Questo allora era il più grande elogio.

Ma i tempi sono mutati; noi abbiamo fatti notevoli progressi; la civiltà si è aumentata; ed oggi-giorno per converso un ministro delle finanze non si crederebbe al pari della sua importanza, al pari della sua eminente posizione se non dimostrasse il suo amore pei contribuenti proponendo qualche novella tassa o qualche rimaneggiamento delle tasse preesistenti: di maniera che noi attualmente siamo arrivati alla bella cifra di 50 tasse, e coll'*omnibus* che ora incominciamo a discutere e col quale ora ci incamminiamo, arriveremo alla cifra di 53 tasse.

Diamo un poco, o signori, uno sguardo retrospettivo alla storia dei provvedimenti finanziari, poichè il *meminisse juvabit*, e poi il presente è figlio del passato ed è gravido dell'avvenire.

Nel 1870 la precedente amministrazione si annunciò con un magnifico programma al paese ed ai contribuenti; disse la precedente amministrazione: bisogna far subito il pareggio, bisogna far serie economie, ed economie *fino all'osso*, frase la quale ora forma parte del vocabolario parlamentare, come felicemente un giorno diceva un nostro spiritoso collega.

Ma alle aspettative del pubblico la cosa non corrispose, e invece delle economie fino all'osso, disgraziatamente, qualche malevolo disse si avverarono *decorticazioni fino all'osso*. (*Risa di approvazione a sinistra*)

Nel 1871 la stessa precedente amministrazione disse: si farà un pareggio sollecito, immediato, solo che si accordino certe altre tasse e rimaneggiamenti, e che ci si conceda una inondazione cartacea.

Il Parlamento fu benevolo, fu largo, fu assenziente confidando esso pure nello sperato pareggio. Sventuratamente neppure il previsto pareggio ebbe luogo.

Nel 1872, fatti migliori calcoli, l'amministrazione precedente disse: no, il pareggio non può essere immediato come prevedeva, il pareggio invece dovrà avvenire fra cinque anni, accordatemi altre emissioni di carta e il pareggio si farà.

Il Parlamento fu ancora consenziente, di maniera che vi era fondamento a sperare che finalmente l'*omnibus* dalla stazione del disavanzo arrivasse alla stazione del pareggio. Ma anche questa speranza fu frustrata, o signori, di maniera che, mentre nel 1873 non si aspettava alcun altro *omnibus*, non si era nella prevenzione di essere confortati da un'altra proposta di provvedimenti finanziari, invece il ministro disse: che gli abbisognavano altre

risorse per l'erario, e quindi propose un quarto *omnibus*.

Allora fu che la longanimità della Camera si scosse, non volle ulteriormente inerire all'ampiezza delle domande e delle proposte, per cui avvenne una crisi ministeriale.

Avvenuta la crisi e sostituita l'amministrazione precedente dall'attuale, era a sperarsi che vi sarebbe stato un cangiamento d'indirizzo, un cangiamento di sistema, altrimenti non vi sarebbe stata ragione alcuna nella crisi ministeriale. Ma, sventuratamente, per quante fossero le aspettative in questo senso, il fatto neppure ha corrisposto alle concepite speranze. L'onorevole capo dell'attuale gabinetto, ministro delle finanze, con quella dottrina, con quella lindura, con quella eleganza che lo distinguono, ha, presso a poco, seguite le orme del suo predecessore. Con più garbo, se volete, con più maniera, con maggior destrezza, ma siamo sempre nella stessa via. Egli si è presentato dinanzi a noi con un quinto *omnibus* che forma l'obbietto della discussione che ora incomincia.

L'onorevole ministro delle finanze ci ha detto: di tasse nuove non bisogna parlarne; di aumento delle tasse esistenti neppure; però io vi presento tre nuove tasse proprio all'acqua di rose, come si dice. La tassa di statistica, la tassa sul traffico dei valori di Borsa e la tassa delle radici di cicoria. Siamo arrivati alle radici! (*Si ride*) Di più, io intendo che le tasse esistenti fruttino, che diano quel prodotto che si è in diritto di sperare. E questo è un savissimo concetto, un concetto al quale ognuno si deve sottoscrivere. Trovare modo, cioè, che le tasse esistenti diano quanto si ha ragione di sperare da esse. Ed a questo scopo il ministro delle finanze ci propone una sequela di disposizioni che si chiamano rimaneggiamenti delle diverse tasse esistenti.

Ma queste disposizioni, o signori, in che consistono? Consistono, per la maggior parte, nella risoluzione di tutti i dubbi che si erano presentati nell'applicazione di alcune tasse esistenti, e risoluzioni sempre contrarie ai contribuenti.

Queste proposte consistono nel togliere qualunque possibile sfuggita ai contribuenti nel pagamento delle tasse, nell'evitare qualunque possibile elusione, poco importa che in tal modo si possano pur ferire salde ragioni; in altri termini si applica il principio: « Purchè il reo non si salvi, il giusto pera. »

Quando, o signori, le cose arrivano fino a questo punto, vedono le signorie vostre che il ministro, per raggiungere uno scopo lodevole, propone dei mezzi non giusti, non regolari; e tutti sappiamo

che il fine non giustifica i mezzi. Solamente i gesuiti professano la teorica che per raggiungere un fine buono si possano adoperare tutti i mezzi giusti o non giusti, lodevoli o no.

In quanto poi al pareggio, l'onorevole ministro delle finanze, edotto dalle passate vicende, e non volendo esporsi anch'egli a qualche insuccesso, con molta cautela dice: per ora non posso parlarvi di pareggio, ma vi do una caparra, prendetela, inghiottite queste pillole, e poi penseremo al resto con tutta la calma e la ponderazione possibile. Di economie non bisogna parlarne. Dove, come si possono fare? Di riforme ne parleremo, ma più in là: bisogna studiarle, bisogna pensarci. È curioso davvero che per proporre nuovi aggravii, per mettere insieme tante disposizioni draconiane, che pur chiedono uno studio profondo, si trovi sempre tempo; quando poi si tratta di fare qualche riforma voluta, richiesta da molti anni, matura abbastanza, allora si dica: *oportet studere*, se ne parlerà, ci penseremo dopo.

Codeste proposte furono con molta eleganza e adeguatamente definite per lenitivi. E sono lenitivi infatti, se si voglia riguardare l'utile dell'erario, perchè essendo il nostro erario sgraziatamente eguale alla botte delle Danaidi, ogni proposta è sempre un lenitivo. Ma, signori, se vogliamo guardare la cosa in rapporto ai contribuenti, c'è qualche pillola la quale ha bisogno dello stomaco dello struzzo o della balena perchè si possa digerire (*Si ride*), e forse neppure si digerirebbe.

È buono oppure no il metodo adottato dall'onorevole ministro delle finanze nel presentarci queste sue proposte di provvedimenti finanziari? A me, o signori, non sembra commendevole questo metodo, imperocchè egli è vero che nel fare le leggi bisogna procedere cauti, bisogna *cunctare*, *lente festinare*, ma non mi pare che ciò debba valere nelle proposte finanziarie.

Io capisco il metodo inglese di ricostruire le leggi gradatamente, e non a salti, piano piano; ma questi accorgimenti se valgono nelle leggi ordinarie, nelle leggi comuni, non possono valere, o signori, nelle leggi finanziarie, poichè in queste bisogna che un concetto elevato ispiri tutto il piano; fa d'uopo quindi che il piano sia presentato subito, sia presentato tutto, bisogna che questo piano sia di un pezzo, un insieme, non si può in questa materia procedere a tentoni od a spezzoni, altrimenti vi manca il concetto direttivo e non si può arrivare alla meta che il Parlamento ed il Governo si prefiggono.

Poi, o signori, queste continue oscillazioni produ-

cono un serio perturbamento nel commercio, nelle proprietà, nelle industrie; niuno è più sicuro del fatto suo, niuno è sicuro dell'andamento che prenderanno le cose l'indomani; il compratore non sa la proprietà che deve comperare, a quali pesi potrà soggiacere indi a poco, il commerciante lo stesso. Questa assiderante incertezza deve evitarsi; è bene che il pubblico sappia a che si deve attenere, quali siano i suoi doveri, quali siano gli oneri a cui deve soggiacere, ed ecco perchè fa d'uopo che una proposta finanziaria sia completa, sia intera.

D'altronde, o signori, io non mi associo a questo sistema di proporre quale provvedimento finanziario, in un rimaneggiamento delle tasse, che si risolvano alcuni dubbi che avvennero nella pratica, del tutto in pregiudizio dei contribuenti.

Io capisco che molte volte i contribuenti hanno torto, ma alcune volte possono anche aver ragione, e non bisogna procedere con persecuzione ed asprezza verso i contribuenti, altrimenti si genera reazione e dispetto, e colla reazione e col dispetto non si pagano le tasse; le tasse si devono far pagare con la persuasione che si vuole il ben pubblico, e non mostrando il proposito di soverchiare tutti indistintamente.

Adunque se il ministro voleva proporre la risoluzione di certi dubbi che avevano arrecato detrimento alla finanza in contraddizione dei contribuenti, egli avrebbe dovuto avere la compiacenza di proporre altresì la risoluzione di altri dubbi, che si erano nella pratica manifestati, e che dovevano essere decisi a favore dei contribuenti. Il voler tutto fare per il fisco, ed obliare affatto i contribuenti, non mi pare che sia atto di buona politica.

Signori, un giorno si diceva: *sub bono principe causa fisci semper mala est*; ed allora così si doveva dire, perchè il principe rappresentava quasi una contraddizione con gli interessi del popolo; mentre ora, in un Governo liberale, gli interessi del principe e gli interessi del popolo debbono essere compenetrati negli interessi dello Stato. Quindi io convengo che ora non si potrebbe più proclamare quella massima, ma non si deve andare all'inconveniente opposto, vale a dire di separare la causa del fisco da quella dei contribuenti; e credere di provvedere alle pubbliche esigenze, ed ai pubblici bisogni, facendo sì che il fisco soverchi i contribuenti. Io, a questa politica finanziaria non mi potrei associare.

Sono accettabili i provvedimenti proposti dall'onorevole ministro delle finanze? Io dichiaro che non sono di coloro (e forse nella Camera non ve ne sono) che faccia il dilettauto di crisi ministeriali; che risponda *no* perchè il ministro ha detto *sì*; che dica

bianco perchè il ministro ha detto *rosso*. Niente affatto; io non intendo punto seguire siffatto andamento; e ripeto, che credo non vi sia alcuno nella Camera che si regoli in tal modo.

Quando il ministro presenti cosa buona, io di buon grado gli accordo il mio voto favorevole; ma non posso comprimere i dettami della mia coscienza, e dire di *sì*, solo per far piacere ai ministri. Vi sono le colonne di Ercole del dovere e del convincimento che non si debbono giammai oltrepassare. Ecco perchè io accetto talune delle proposte del ministro, e le ho accettate lavorando con la Commissione, ed in tale occasione ho avuto luogo di ammirare nei lavori della Commissione l'alacrità, lo zelo e l'imparzialità di tutti coloro che la componevano. Debbo nondimeno fare le mie riserve e proteste contro taluni progetti e talune disposizioni del ministro, contro taluni dei provvedimenti da lui proposti, e le mie idee in proposito le svolgerò rapidissimamente.

Ed in quanto al primo titolo: *Disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile*, io in verità deploro che si sia voluto presentare un progetto di ritocco, di emendamento, di rappezzamento, e non già un progetto che regolasse l'intera materia della ricchezza mobile.

Erano sorti tanti reclami sull'andamento di questa tassa, che il Ministero precedente aveva nominato una Commissione composta di prestantissime persone per istudiare siffatto grave argomento. Questa Commissione ha lavorato certo colla maggior diligenza e con quella premura che hanno dimostrato e dimostrano sempre coloro che fanno parte di siffatta Commissione. Oltre a ciò, la Camera stessa aveva nominato una Giunta la quale si era accinta all'esame di un progetto di legge presentato dal precedente ministro per le finanze intorno alla tassa di ricchezza mobile.

Quel disegno di legge toccava propriamente l'organismo e l'insieme della tassa. E codesta Giunta aveva pur redatto un dotto rapporto, che non fu discusso per la chiusura della precedente Sessione. Ora, dopo tanti studi, dopo tante indagini, perchè mai il Ministero ci propone solo una rappezzatura e non un progetto che regoli radicalmente e convenientemente l'intera materia? Perchè non è presentata la risoluzione della grave questione dell'aliquota della tassa in parola, contro cui tanto e tanto s'è detto e reclamato per la sua enormezza? Perchè non è presentata la risoluzione della questione della discriminazione? Non si sa la ragione di codesto procedere, ed io quindi non posso fare a meno di deplorare questa parziale proposta del ministro delle

finanze. Inoltre nel progetto ministeriale si leggono alcune disposizioni affatto contrarie alla giustizia, come si vedrà nella discussione degli articoli.

In quanto al macinato, vi sono alcune disposizioni alle quali mi sono associato, ma ve ne sono alcune altre le quali mettono il mugnaio talmente in balla degli agenti fiscali, dei verificatori, di tutta la numerosa schiera degli agenti delle finanze, che in verità non sono in veruna guisa accettabili, dacchè non si dee permettere che i mugnai, i quali sono cittadini rispettabili come gli altri, debbano perdere quasi la loro proprietà, l'esercizio dei loro diritti ed essere totalmente alla mercè degli uomini del fisco. Non discenderò ai particolari, imperocchè questi formeranno obbietto della discussione dei singoli articoli.

Quanto all'inefficacia degli atti non registrati, nè bollati, non posso celarvi la mia somma meraviglia nel vedere che l'attuale ministro per le finanze abbia proposto quello che l'onorevole Sella non aveva avuto il coraggio di proporre.

Non so come l'onorevole Minghetti, il quale ha tanta elevatezza di sentimenti e tanta cultura, abbia voluto arrivare fino a questo estremo. Potrebbe dirsi: *quod non fecit Quintinus fecit Marcus*, che risponde al noto adagio: *quod non fecerunt Barbari fecerunt Barberini*. (Si ride)

Questa proposta dell'inefficacia degli atti non bollati e non registrati ha veramente preoccupata in un modo notevole la pubblica opinione: giammai il pubblico si è tanto interessato di una proposta di legge come di questa in parola: tutti l'hanno esaminata, l'hanno studiata; e tutti hanno discusso e reclamato contro di essa. E la pubblica opinione in un Governo libero, in un Governo costituzionale credo che sia tal cosa da dovere impensierire e governanti e legislatori. Noi abbiamo avute proteste da tutte le Camere di commercio contro la proposta dell'inefficacia giuridica degli atti non registrati. Vi è stata una sequela interminabile di opuscoli su questo grave argomento. Io non sono in grado di enumerarli tutti, ma ho cognizione di taluni di essi, e li enumero. Ne scrissero dottamente gli egregi signori Fusco, Lezano, il nostro collega Bove, il signor De Monaco, il Landolfi di Napoli, il chiarissimo professore Gabba in nome dell'associazione degli avvocati di Milano, ed in ultimo il signor Serafini, il quale solo viene a sorreggere un tantino la pericolante proposta ministeriale; e tutti coloro che hanno scritto opuscoli, meno il Serafini, il quale neppure tutte accetta le idee ministeriali, tutti sono contrari alla proposta dell'inefficacia giuridica degli atti non bollati e non

registrati. Io non so se vi siano altri scrittori; quelli che ho citati sono a mia conoscenza.

Io non voglio certamente intavolare una seria discussione su questo grave subbietto: l'esimio Mantellini ha scritto una relazione così dotta, così splendida, così elevata in proposito che, in verità, sarebbe un'audacia ritoccare quest'argomento, sarebbe lo stesso che portar vasi a Samo, legna al bosco; solamente a me preme di farvi notare alcuni argomenti salienti in questa questione.

E il primo argomento si è che un'esigenza finanziaria non può sconvolgere tutto il sistema dei Codici, che il sistema della giustizia non può soggiacere alle esigenze del fisco. E questo primo argomento è confortato da gravi, da autorevoli parole che pronunziò il guardasigilli all'occasione di una questione che si agitava nella Camera nella seduta del 2 marzo 1874. Io volli segnarmi quelle parole commendevoli dell'egregio uomo che tiene il portafoglio della giustizia, perchè vedeva fin d'allora che esse erano il più poderoso argomento in favore della tesi che oggi sostengo. Il guardasigilli si espresse in questi termini:

« Per quanto vogliamo giovare alla finanza, non dobbiamo per questo sconvolgere il diritto civile. La finanza deve sapersi adattare ai principii della legislazione civile. »

Oltre a ciò, signori, lo Stato ha il diritto di richiedere dal contribuente il pagamento di quei pesi fiscali dirò facoltativi, che, cioè, si pagano in vista di un servizio che se ne ottiene, quando il contribuente stesso riceve quel determinato servizio.

Le tasse di registro, come le tasse giudiziarie, sono il corrispettivo dei disimpegni che si prestano alle particolari esigenze e transazioni, e dell'appoggio che dà lo Stato per la ricognizione di un diritto. Quindi, finchè un individuo non ha bisogno di tale appoggio, egli non è, a rigor di termini, in dovere di pagare quelle tasse che sono un corrispettivo dell'aiuto che egli ne ritrae.

D'altronde, signori, lo Stato è quello che regola la modalità dei diritti, ma non può disporre dei diritti medesimi. L'argomento più grave che si adduce contro la pena di morte è appunto questo, che lo Stato è padrone della modalità dei diritti, ma non dei diritti stessi, della loro essenza. Secondo la proposta del ministro delle finanze, lo Stato, per un'esigenza finanziaria, verrebbe a disporre da padrone dei diritti acquisiti dai cittadini per mezzo di atti e contratti irretrattabilmente formati, e che stabiliscono dei doveri e dei diritti reciproci. Ma il potere dello Stato non arriva fino a questo punto.

Inoltre, signori, quale sarebbe il movente di que-

sta proposta? Sarebbe quello d'infiggere una pena anticipata a colui che non adempie ad un corrispettivo che si è voluto tramutare in un onere fiscale. Ma, signori, io ho sempre ritenuto che la pena deve tendere ad emendare, ma non a distruggere colui che ne è l'oggetto. Ora, secondo questa proposta, la pena annienterebbe il contratto; quindi si avrebbe una pena che distrugge e non una pena che emenda. Perciò questo concetto non può essere adottato.

Infine, come ha detto benissimo e col suo solito splendore l'illustre relatore Mantellini, questa proposta non si risolve in altro che in una confisca che si fa dall'erario dei diritti derivanti da un contratto in pregiudizio di colui che non è stato in tempo di registrare questo contratto.

E questa confisca, o signori, credete che lo Stato la faccia in favor suo? Oibò! La fa in favore dell'altro contraente il quale può avere interesse di non rispettare il contratto. In altri termini è una confisca la quale si riduce ad una truffa, ad una appropriazione indebita, ad una defraudazione a cui lo Stato tien mano per voler infiggere una draconiana penalità fiscale. È morale ciò? È ammissibile?

Il ministro per avvalorare la sua proposta, proposta grave, proposta che destò l'allarme di tutti coloro che ne ebbero notizia a prima giunta, allegò l'esempio dell'Inghilterra e disse: l'Inghilterra è una nazione civile e ci precede nella libertà delle istituzioni, nel rispetto dei diritti individuali; se lo ha fatto l'Inghilterra lo possiamo fare anche noi.

In verità, io non accetto questo solito vezzo di imitare le istituzioni di altri paesi in ciò che vi è di peggio, preterendo poi le buone, utili e degne d'imitazione: ma neppure codesta allegazione è esatta. Imperocchè dalle informazioni attinte da fonte ufficiale risulta che la citazione fatta dall'onorevole ministro è completamente inesatta ed infondata.

Un nostro esimio collega, che ha tanto a cuore gli studi economici e finanziari, che mostra tanto accorgimento e tanto sapere nel disimpegno dei suoi incarichi, questo nostro collega, ebbe la cura di scrivere in proposito al Comitato del bollo e registro di Londra, per sapere se fosse esatto che in Inghilterra vige la legislazione nei termini in cui ce l'allegava l'onorevole ministro delle finanze. Ebbene, la risposta venuta dall'Inghilterra, fu completamente negativa, e pubblicata da un autorevolissimo diario quale è l'*Opinione*, il cui numero che pubblicava quella risposta, fu da me conservato quale reliquia preziosa (*Ilarità*) per avvalermene a tempo opportuno.

Mi permetterà la Camera che io legga le domande fatte dal nostro esimio collega e le risposte che vennero dall'Inghilterra.

Tralascio gli inutili preamboli, tutto quel che non è necessario, e vengo alla lettura delle risposte.

« *Prima domanda*: È regola generale che tutti gli atti non bollati siano, a seconda della legge inglese del 1870, da ritenersi nulli e senza effetto dinanzi ai tribunali?

« *Risposta*: Tutti i documenti soggetti a tassa di bollo sono, finchè restano senza il bollo richiesto, nulli e senza effetto in legge, e non possono venire ammessi a far prova in nessuna causa civile, eccetto in seguito a pagamento della tassa (che implica in certi casi il pagamento della tassa medesima) e delle multe previste dall'articolo 16 della legge 1870. »

Non vi poteva essere una risposta più chiara, più netta, più esplicita che escludesse la citazione fatta dal ministro di finanze.

« *Seconda domanda*: Io sarei gratissimo a codesto Comitato se favorisse indicarmi gli atti che sono validi anche se bollati dopo la firma e quelli che dopo la detta firma non possono essere bollati.

« *Risposta*: I documenti che possono ricevere il bollo dopo la sottoscrizione, sono tutti quelli compresi nei vari capi della tabella annessa alla legge sul bollo del 1870, quando non siano per alcuna disposizione di tal legge espressamente eccettuati, come in seguito si esprime, cioè a dire: cambiali, biglietti all'ordine, polizze di carico e polizze d'assicurazione marittima.

« Sono questi i soli atti che soggiacciono all'inefficacia per non essersi iscritti in carta da bollo a tempo debito. Ma tutti gli altri atti non sono punto compresi.

« Vuolsi notare che tutti questi documenti sono di quelli che hanno una limitata, temporanea efficacia; se dunque la loro bollatura non fosse rigorosamente richiesta ed assoggettata a speciali e severe disposizioni, essa probabilmente non avrebbe in molti casi affatto luogo.

« *Terza domanda*: Gli atti nulli in giudizio perchè cadono sotto la sanzione dell'articolo 17, traggono essi seco pagamento di multa per chi ha trasgredito alle leggi sul bollo?

« Ed è in questo senso che il suddetto articolo dev'essere interpretato? Ed in questo caso non c'è contraddizione a colpire di multa un atto nullo?

« *Risposta*: Le multe imposte dalla legge sul bollo del 1870 sono di due specie: 1° la multa pagabile conforme all'articolo 15, che deve venire segnata sul documento, come condizione sotto cui il

documento stesso è bollato e come necessaria a dargli validità; 2° le penalità personali per trasgressione, le quali sono percepibili con legale procedura nel caso di emissione compiuta senza previa bollatura di documenti che vanno soggetti a tassa di bollo, e che per legge devono bollarsi prima della sottoscrizione.

« È in questo senso che vuoi interpretare l'articolo 56 della legge.

« La pratica penalità delle trasgressioni or menzionate può considerarsi come duplice; cioè: 1° la multa personale riguardante l'emissione di un documento non bollato; 2° l'indiretta penalità implicita nel documento che rimane nullo e senza effetto, se mai prodotto in giudizio.

« Quest'ultima penalità è cumulativa, ma non anomala, e non implica contraddizione. »

Perdoni la Camera se l'ho annoiata con questa lunga lettura, ma a me premeva di dimostrare nettamente che l'autorità invocata dal ministro non regge nè punto nè poco.

Ma tutto questo scombussolio, o signori, tutta questa rivoluzione che si vuol creare nei contratti, negli affari e nelle transazioni civili, in tutti i più gravi e più seri interessi a qual pro? Il ministro prevede un maggior introito di 9 milioni. Ma i suoi calcoli non sono basati sopra alcun fondamento e ai medesimi se ne possono contrapporre anche degli altri, ed io potrei benissimo dire: ma signor ministro, gli agenti fiscali, i ricevitori del registro hanno fatto quanto umanamente hanno potuto per intascare molto, hanno saputo far bene il loro mestiere incoraggiati da voi, e se la tassa non ha reso in quest'anno che ottanta milioni, significa che non poteva rendere di più.

In Francia, si dice, rende 400 milioni. Ma le condizioni nostre da quelle della Francia distano quanto il cielo dalla terra. Dunque questo paragone non regge. Ma io faccio ancora osservare che molti contratti si fanno sulla buona fede, sull'onestà del cittadino e quando questi contratti sono fondati su questa base non si possono colpire, perchè non avranno bisogno del registro.

E poi vi è anche l'espedito di mettere la data in bianco, e, quando la carta dovrà essere presentata in giudizio, si cercherà modo di essere sempre in tempo utile per poterla registrare.

Dunque la legge si può sempre eludere; perchè quindi creare tanti imbarazzi e tanti disordini per una misura che non frutterà gran cosa, colla certezza che può essere elusa?

Invece, non sarebbe miglior cosa il pensare a far eseguire la legge esistente con maggior efficacia?

Per esempio, quanto alla liquidazione delle successioni, si può adoperare maggior accorgimento per andar incontro a minori elusioni. In quanto agli affitti, che in parte sfuggono alla registrazione, si possono stabilire tali prescrizioni, tali incitamenti che i ricevitori del registro possano essere posti in grado di riscuotere la tassa se non in tutti i casi in gran parte di essi.

Invece di battere questa via, l'onorevole ministro ha voluto mettere in campo una proposta così rovinosa per rendere più fruttifera questa tassa che, pel momento, non può dare un profitto molto maggiore di quello che finora ha dato.

In quanto al monopolio dei tabacchi, io sono stato dell'avviso della minoranza della Commissione.

Vi saranno valenti oratori, i quali svolgeranno questo argomento in tutta la sua ampiezza davanti alla Camera, quindi non m'intratterò a parlarne per non invadere il campo altrui. Dirò soltanto che, avendo il monopolio dei tabacchi fatto infelice prova, avendo la Regia dei tabacchi suscitato tanti reclami e tante recriminazioni, non so perchè noi vogliamo fare un regalo di così cattivo genere alla Sicilia. Si dice: dobbiamo farlo per avere unità d'imposte e di aggravii in tutto il regno. Ma io non credo che sia necessario che una contrada si uniformi in tutto e per tutto all'altra per conseguire una materiale uniformità, che è ben diversa dall'unità. Bisogna lasciare un poco di libertà nei costumi, nelle tradizioni delle varie contrade.

In Sicilia non vi è tradizione di monopolio dei tabacchi: perchè volete recare tanta perturbazione in quella classica e patriottica isola? Ma, si dice, abbiamo bisogno di rifornire l'erario dello Stato.

La minoranza della Commissione ha pensato anche ai bisogni dell'erario, ed ha fatto delle proposte da conciliare gli interessi degli isolani coi bisogni delle finanze, e non so comprendere come il ministro non abbia creduto di aderire al controprogetto della minoranza della Commissione, al quale io pure partecipo.

Si propone l'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali sui fabbricati dati alle provincie colla legge del 1870. Siamo al caso della tela di Penelope, si disfa oggi quello che si fece ieri, si può dire che

. a mezzo novembre

Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

Quello che si è fatto nel 1870 si vuol disfare nel 1874, e tutto questo per ottenere cinque o sei milioni, con la completa rovina delle provincie. Nel 1870 non si volle gettare le amministrazioni provinciali in difficilissima posizione, e pure oggidì si de-

plora che, in vista delle difficoltà crescenti, delle spine che presentano le pubbliche amministrazioni, tutti rifiutano *lo comune incarco*; con questa magnifica e sapiente proposta della Commissione si finirà col chiudere le porte dei Consigli provinciali.

Questa proposta non è punto giusta, o signori, poichè le amministrazioni provinciali subirono l'accollamento di tanti oneri che erano oneri dello Stato: subirono l'accollamento del mantenimento dei carabinieri, del mantenimento degli esposti, del mantenimento dei mentecatti, che sono carichi dello Stato anzichè delle amministrazioni provinciali. Queste subirono il carico della manutenzione di tante e tante strade che prima erano contemplate come strade nazionali, e che per un discentramento specioso si credette addossarle alle provincie. È una sequela interminabile di spese, l'articolo delle strade da mantenere: per esempio, la provincia di Napoli aveva 5 o 6 strade da mantenere, attualmente ne ha 54.

Ora, per dare agli amministratori i mezzi equivalenti a tutti questi oneri, si concessero i centesimi di ricchezza mobile; e sì che erano un compenso!

Essendosi poi pensato che il compenso fosse troppo largo, in detrimento dello Stato, perciò nel 1870 si disse: invece di centesimi addizionali della ricchezza mobile si diano alle provincie i 15 centesimi addizionali. Ora si vuol rivenire da quel che si fece con tanto accorgimento nel 1870, e si vuole togliere alle provincie anche questo mezzo. Le provincie, lo ripeto anche una volta, sarebbero nella assoluta impossibilità di potere continuare nella loro amministrazione. Come faranno dunque? Si dice: potranno sovrapporre altri centesimi per conto loro.

Questo è un bel dire, perchè molte provincie hanno esaurito la loro imponibilità, e quelle che non l'hanno esaurita se la videro esaurire dai comuni, come avvenne in Napoli. I comuni che si sono giovati dei centesimi addizionali, che non sono stati imposti dalle provincie, hanno dovuto per necessità ricorrere a questo espediente se non volevano chiudere l'azienda comunale.

Moltissimi comuni, specialmente i più importanti, si trovano nelle più desolanti distrette, per i gravi oneri, per gli enormi impegni, e per l'insopportabile canone gabellario. Ed io ho inteso che si vanno già facendo alla Camera delle rimostranze in proposito. Finora si è potuto un poco rimediare col valersi dei centesimi addizionali non imposti dalle provincie fino all'ultimo limite. Dunque se le provincie hanno esaurita l'imponibilità per conto loro, oppure perchè i comuni si sono giovati di una

parte della loro imponibilità, come si può dire alle amministrazioni provinciali: mettete altre sovrapposte? È una cosa giusta questa?

D'altronde la Camera ha sempre considerato che in vista della grande sperequazione dell'imposta fondiaria, sperequazione che dà luogo a tante lagnanze, una maggiore imposizione sui fondi rustici sarebbe ingiusta, dannosa, pericolosa, che bisogna evitare.

Ora, se la Camera ha negato l'imposta di nuovi decimi sulla proprietà fondiaria per conto dello Stato in vista delle condizioni delle proprietà immobiliari, come si vuol pretendere che i Consigli provinciali siano costretti essi ad imporre per conto loro ciò che non si è voluto concedere per conto dello Stato? Dunque vi sarebbe contraddizione coi propri atti, coi propri precedenti; il perchè la Camera non può inerire a siffatta proposta.

Si dice: però si dà un corrispettivo. Prima di tutto esso non si dà alle provincie, si dà ai comuni: ma quale è questo grande corrispettivo? Signori, si concede il diritto di tassare le fotografie; basta annunciar ciò per non potersi frenare dal ridere. Parliamoci chiaro...

Voci. È una derisione.

DELLA ROCCA... E si osa proporre un temperamento simile in tempi difficili, quali sono i presenti, coi raccolti così scarsi, col flagello dell'incarimento dei viveri, coi prodotti agricoli venuti meno in gran parte?

Si fa una proposta simile alla vigilia della discussione di un progetto di legge pel concorso obbligatorio delle provincie nella costruzione di molte strade, concorso obbligatorio che addosserà ad esse esiti gravissimi?

Dunque si tolgono gli introiti, e si aumentano le spese! Ma bisogna proprio invocare l'aiuto degli Dei per sopportare questo stato di cose.

La Commissione però si contenta di un voto platonico, e dice: il Ministero è invitato a non aggravare ulteriormente le provincie di altri carichi. Di questi inviti platonici ne abbiamo troppa conoscenza, perchè possiamo dar loro importanza.

Signori, io non posso chiudere le mie brevi osservazioni su questo argomento senza darvi lettura di un brano di una dotta relazione sopra un simile progetto di legge, che aveva presentato l'onorevole predecessore dell'attuale ministro delle finanze.

In quella relazione furono esauriti tutti gli argomenti che si possono addurre contro questo progetto colla consueta dottrina dall'egregio relatore di quella Commissione. Non si può nè aggiungere nè toglier nulla alle splendide parole della relazione

dell'onorevole Seismit-Doda. A me è piaciuto segnare taluni concetti ed idee più calzanti scritte in proposito, e la Camera spero mi permetterà di darlene una rapidissima lettura:

« Tutte le considerazioni esposte allora dalla Commissione pei *provvedimenti finanziari* del 1871, circa l'impossibilità di nuovi carichi all'imposta fondiaria, si attagliano adesso alla proposta dell'onorevole ministro; poichè, come quelle considerazioni sono sempre vere in via assoluta, sono poi sempre eguali in Italia le condizioni della proprietà fondiaria.

« La minoranza dell'attuale Commissione credette, ciò nondimeno, che, ripartendosi in 3 anni la avocazione allo Stato dei 15 centesimi, 5 centesimi per anno, e destinando il relativo importo esclusivamente all'aumento dello stipendio degl'impiegati, la si potrebbe ammettere.

« Non fu di questo avviso la grande maggioranza dei vostri commissari (7 sopra 9), la quale, ritenendo ingiusta ed irrazionale la nuova misura di aggravazione di tributo, non seppe intendere come la sua gradualità le potesse togliere questo carattere intrinseco.

« E tanto menè essa poteva convenirne, in quanto che le condizioni della proprietà agricola, da quando riferiva la Commissione del 1871 ad oggi, anzichè rimanere eguali, come accennavamo testè, si sono piuttosto peggiorate da due anni in qua. Avvi chi non lo vegga? Non udimmo anzi l'onorevole ministro delle finanze, or fanno poche settimane, imputare quasi esclusivamente agli scarsi raccolti, ai bozzoli falliti, alle insolite brine primaverili, il precipitoso aggravamento del disaggio della *carta-monetata*, di cui egli tiene in serbo altri 210 milioni, concessigli dalla Camera pel noto *quinquennale pareggio*, attendendo di emetterli quando la produzione agricola avrà ristorato le proprie forze ed avrà fatto così diminuire l'aggio dell'oro?...

« E vuol ristorarla con nuove imposte, mentre appunto essa langue delle recenti iatture, da lui lamentate?

« Imperocchè, che cos'altro mai sarebbe la domandata soppressione dell'assegno che ebbero le provincie, in cambio della cessata facoltà di sovrapporre sulla *ricchezza mobile*, se non l'obbligarle a riparare a quel vuoto dei loro bilanci aumentando la sovrimposta sulla *proprietà fondiaria*, in genere, di un *mezzo decimo*, ovvero la *tassa sui fabbricati di un decimo e mezzo*?...

« Le più importanti città del regno vedrebbero turbato sempre più il loro bilancio, già stremato, per molte, dai prestiti aleatorii, coi quali (ad esem-

pio del Governo, che dà sempre la norma agli amministrati) ipotecarono il loro avvenire.

« Il carico che dalla soppressione dei 15 centesimi avrebbe, poniamo, la *provincia di Torino*, equivarrebbe all'aumento di circa *un terzo* dell'importo integrale del suo bilancio, e di poco sarebbe minore del *decimo* d'aumento sul principale della imposta fondiaria (terreni e fabbricati); sarebbero circa lire 400 mila all'anno cui la provincia di Torino dovrebbe provvedere, raggugliando la sua porzione d'assegno alla avvenuta revisione della imposta erariale sui fabbricati.

« Per la *provincia di Napoli* la soppressione dell'assegno dei 15 centesimi corrisponderebbe, dopo l'anzidetta revisione, ad una perdita in bilancio di oltre lire 824,000. E siccome l'imposta fondiaria di quella provincia sale a circa lire 8,460,000, ne viene che la provincia dovrebbe sovrapporre la *tassa fondiaria* (terreni rustici e fabbricati) di *un altro decimo*.

« Così dicasi di quasi tutte le provincie del regno. Vuole il ministro sopraccaricare a tal punto la proprietà agricola nelle condizioni in cui essa versa attualmente? Lo crede possibile?

« E s'ei lo credesse, non badando che alla allettivevole facilità del proposto espediente, lo crederebbe possibile, vi consentirebbe la Camera?

« No; la vostra Commissione, o signori, non poteva seguire in quest'ordine d'idee l'onorevole ministro delle finanze; idee già condannate, con sentenza concorde, dall'opinione pubblica e dai suoi legittimi rappresentanti alla Camera elettiva, in essi compresi i più autorevoli fra gli uomini che finqui sorressero la politica finanziaria del Gabinetto attuale. »

E questi medesimi concetti sono accennati in una petizione, che presentò la deputazione provinciale di Napoli, l'anno scorso alla Camera dei deputati, tenuta presente religiosamente dalla Commissione d'allora: e sono dolente che l'egregio relatore dell'attuale Commissione non abbia nemmeno fatta menzione di quella petizione della deputazione provinciale di Napoli.

BOSELLI. L' ho letta, poichè è stampata.

DELLA ROCCA. Va bene; ma avrebbe potuto compiacersi di tenerne conto, come ha tenuto conto di quelle delle deputazioni provinciali di Torino, di Venezia, ecc.

BOSELLI. Quelle erano presentate a noi e non ancora note alla Camera.

DELLA ROCCA. Non era un rimprovero che io facevo, è stata semplicemente una allusione.

Dopo tutto ciò, egregi signori, a me sembra che

non si possa aderire alla proposta della Commissione e del Ministero per l'avocazione dei centesimi addizionali sui fabbricati.

Un'altra domanda vuole anche la sua risposta. Con tutti questi provvedimenti qualificati, con la solita eleganza, *lenitivi*, dall'egregio relatore generale della Commissione dei provvedimenti, si arriva una volta al desiderato pareggio? Ma neppure; ne siamo ancora abbastanza lontani. Qual è poi il disavanzo totale al quale bisogna provvedere? Mi pare che non sia ben determinato.

Io non mi addentrerò in cifre, perchè non sono competente in ciò, e lascio questo spinoso compito ad altri più capaci di me. Dice solamente che dall'ultima esposizione del ministro delle finanze fatta in marzo, e dalla presentazione dei bilanci preventivi del 1875, risulta che l'esito ordinario sarebbe sopravanzato dall'introito ordinario di 9 milioni; e questo mi pare un punto lucido in verità, in mezzo a tante tenebre. L'onorevole ministro delle finanze, nella sua scienza, dice che non vi annette molta importanza. Io, nella mia pochezza, annetto una certa importanza a vedere che l'esito ordinario non solo è ragguagliato ma è superato dall'introito ordinario. Però questo supero dell'introito ordinario sull'esito viene poi distrutto dall'eccesso notevole dell'esito straordinario, divenuto quasi normale, sull'introito ordinario e straordinario. Dall'esposizione di cui ho fatto menzione, risulta ancora che il disavanzo dell'esito normale straordinario, come si dice, perchè ora anche lo straordinario diventa normale, arriverebbe a circa 80 milioni. Bisogna provvedere a questi 80 milioni, e il ministro intende provvedervi con le proposte in esame che, secondo lui, gli darebbero 50 milioni: Rimarrebbero dunque 30 milioni da dover coprire. Come si arriverebbe, o signori, ad ottenere questi altri 30, o 40 milioni? La materia imponente è esaurita, le risorse sono finite; come si provvede? Si dice a noi: voi siete facili a criticare, ma non concretate proposte utili, non esponete progetti e rimedi attuabili.

La critica è facile, l'arte è difficile. Voi fate opposizione sempre trovando degli argomenti, delle ragioni ingegnose per privare l'erario dello Stato di certe entrate che possono migliorarne la sorte, non v'ispirate al patriottismo dei Francesi; in Francia, tutti i partiti sono d'accordo nello scopo di ottenere il pareggio dei bilanci, colà non vi sono opposizioni a caricare il paese d'imposte, solamente qui si frappongono tante minute investigazioni, tante difficoltà, tanti dubbi, tante obiezioni alle proposte ministeriali.

Questo è il rimprovero che a noi si fa. Io invero

non potrei accettare questo rimprovero tranquillamente, facendo quasi il *me poenitet*, il *miserere mei*. Credo che le nostre obiezioni sono molto fondate, tali da dover meritare tutta l'attenzione, tutta la ponderazione degli uomini che compongono il potere esecutivo. È vero che *salus reipublicae suprema lex esto*, ma vi sono certi principii dinanzi a cui si deve arrestare qualunque considerazione finanziaria, vi sono certi diritti santissimi, certe ragioni imprescindibili che non debbono essere manomesse da considerazioni finanziarie, altrimenti le basi della società verrebbero ad essere scrollate; vi sono certi diritti naturali, primitivi che non possono essere vinti da qualsiasi esigenza, e non vi è *salus reipublicae* che valga.

Vogliamo somministrare al Governo i mezzi opportuni, vogliamo arrecare i rimedi alle piaghe non fatte da noi; ma non possiamo tener mano ad esagerazioni perniciose, nè autorizzare taluni rimedi violenti che sono peggiori del male.

Si cita l'esempio della Francia, ma bisogna considerare quanta diversità di capacità imponente esiste fra noi e la Francia. Lo ripeto ancora una volta: vi è una differenza enorme, immensa; malgrado i disastri del 1870, quei disastri colossali, la Francia era così fiorente, era così ricca, era così prospera mediante le cure del precedente Governo, che potè non solo sopportarli, ma potè ancora far fronte agli esiti che di quei disastri erano una dolorosa ed indispensabile conseguenza.

Metteteci nella condizione di prosperità della Francia, nella condizione di floridezza della Francia, ed allora voi potrete invocare dinanzi al paese l'esempio della Francia, e del decantato patriottismo di coloro che seggono in quell'Assemblea legislativa.

Ma, si dice, proponete voi qualche cosa.

Questo è certamente invito molto imbarazzante per me; io sono un pigmeo, io sono un mortale qualsiasi, non posso essere sicuramente in grado di fare delle proposte acconcie e convenienti, quando non ho gli elementi statistici, quando non ho gli antecedenti, quando non ho tutto quello che è necessario perchè una proposta sia seria e circostanziata; non avrei obbligo di rispondere, ma però, poichè la Camera mi è stata così benevola ed indulgente, io l'intratterò qualche poco intorno a taluni miei intendimenti.

Di nuove tasse non bisogna parlarne, perchè sono arrivate a 53. Di aumenti di tasse esistenti neppure. Sarebbe una colpa più che un errore caricare ancora il contribuente: la materia è esaurita. Dunque, cosa bisogna fare?

Bisogna promuovere l'aumento delle risorse dello Stato e dei contribuenti, ed aumentando le risorse, si aumenta la materia imponibile; bisogna procedere a delle economie.

Forse mi si potrà apporre la taccia di ingenuo, di visionario, ma io le credo possibili le economie.

Bisogna procedere arditamente alle riforme amministrative, ed alle riforme finanziarie, e queste riforme bisogna praticarle con coscienza, con coraggio e si potrà ottenerne qualche proficua conseguenza.

Quanto alle risorse, quali sono queste risorse?

Io ve ne accennerò qualcuna.

Noi abbiamo, o signori, quella gran fonte di risorse che sono i terreni paludosi dello Stato e dei particolari, sono terre abbandonate, terre miasmatiche, alle quali non si possono accostare i lavoratori per lo stato cattivo e lo stato deplorabile, in cui si trovano; perchè non si trae profitto di questi terreni promuovendo delle associazioni che li bonifichino, offrendo questi terreni a società che li rendano proficui? Qui è presente fortunatamente il signor ministro d'agricoltura e commercio, ed io gli domando perchè mai la tanto desiderata legge sulle bonifiche non è stata mai presentata, quantunque tante volte domandata e tante volte promessa? Dunque siete solleciti soltanto di far delle proposte di tasse, delle proposte di aggravii; ma proposte che tendano a rinvigorire il paese, a vivificarne le forze non le presentate mai? Fate dunque una proposta di bonifiche; vedete se c'è da migliorare le sorti del paese, col procurare il rinsanicamento e la produttività di estesi terreni.

Pei luoghi demaniali si è tutto sfruttato? Non ne rimane qualche briciolo? Ebbene, mi pare che quel piccolo briciolo che rimane, bisognerebbe vedere di metterlo a profitto, di ricavarne il maggior utile possibile con sapienti disposizioni di legge e di amministrazione.

Noi vediamo invece che sono lasciati in completo abbandono.

Per esempio, solamente in Napoli vi sono taluni locali grandiosi (e quelli tra voi che sono di Napoli possono attestare l'esattezza delle mie parole); vi è, per esempio, la Conocchia (l'onorevole Massari potrà saperlo), che è un palazzo considerevole; ebbene, esso è in completo abbandono, e serve di abitazione a tanti miseri cenciosi.

Quando avvenne l'invasione colerica in Napoli, si dette questo stabile al municipio per farne un'ospedale colerico, e si trovò in tale stato di abbandono che occorre una spesa ingente per metterlo in con-

dizione regolare. Dunque, ecco un valore abbandonato, un valore perduto.

Vi è anche un altro locale, Trinità degli Spagnuoli, pure in Napoli, lasciato in completo abbandono, come se fosse cosa da nulla, mentre se ne potrebbe ricavare non lieve profitto.

Molti edifizii demaniali di valore sono tutti adibiti ad uffizi pubblici, mentre sono superiori al bisogno.

Per esempio, vi è il gran palazzo del Principe di Salerno, che è di un valore ingente e che si trova in una magnifica posizione. Ebbene, quel palazzo è totalmente occupato dal comando militare. Io capisco le esigenze militari, ma potrebbero, credo, anche un poco limitarsi in più stretti spazi e far pervenire un provento all'erario dello Stato.

Certamente queste cose non basteranno a colmare il *deficit*, ma questi dati parziali riuniti insieme formano qualche provento e dovrebbero ingenerare nell'amministrazione il dovere di badarvi. Lo stesso presidente del Consiglio ha detto che *multa pauca faciunt unum satis*; quindi tutte queste piccole cose, tutte queste miserie formano un'attività. Bisognerebbe adunque scendere dalle alte regioni, scendere dall'Olimpo e venire nei luoghi palustri, nelle regioni pratiche della vita ed occuparsi un poco di questi fatti che riuniti insieme non sono spregevoli. Per bene amministrare occorre tener calcolo di tutto, trarre partito dalle minime attività. A queste risorse accenno *indicationis causa*, lasciando ad altri di rinvivare, di fecondare, di completare queste mie povere indicazioni. Economie, ecco la grande parola. Tutti la pronunziamo. I ministri dicono: bisogna fare economie. A destra, a sinistra ed al centro si ripete: economie; il popolo ha sete d'economie, il popolo vi dice: in luogo d'essere feroci nell'imporre tasse, in luogo di flagellarci con tasse, fate economie, dalle economie si può ricavare qualche vantaggio. Però queste economie non si fanno. E perchè? Facciamo un poco la storia delle economie. La precedente amministrazione si presentò col programma delle economie fino all'osso, ed a questo programma tutti battemmo le mani, ma le economie non si fecero; anzi invece di economie si fece sciupio di danaro. Se l'onorevole Sella proponeva delle economie, era segno che le economie si potevano fare.

La relazione della Commissione parlamentare del 1871 per l'esame dei provvedimenti finanziari diceva, per bocca dell'onorevole Torrigiani, che delle economie si potevano fare sui bilanci dell'interno, di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica. Non ne leggerò le parole, ma possono riscontrarsi. Dun-

que economie non si fecero perchè non si vollero fare. In qual modo la precedente amministrazione praticò le promesse economie? Facciamo un poco di rivista, un poco di liquidazione. Il fondo per le pensioni da 50 o 52 milioni, arrivò a 64 milioni. Si dice che quest'aumento fu conseguenza del riorganamento dell'esercito e della marina, e convengo fino ad un certo punto che aumento ci doveva essere, ma bisogna pur convenire meco che questi riorganamenti, queste mutazioni di personale si fecero molte volte con soverchia precipitazione e sopra inesatte relazioni, in guisa che molti uomini validi i quali potevano benissimo servire ancora lo Stato, furono collocati a riposo. Non voglio per nulla far nomi; ne potrei citare moltissimi, ne ho proprio una collezione, e sono convinto che si fece una dolorosa ecatombe in danno dello Stato. Ma in altre branche diverse dal ramo militare, i collocamenti a riposo furono pure molti e non richiesti dall'esigenza del servizio pubblico. Voglio citare un solo caso: fu messo a ritiro un prefetto di una provincia, che era molto accetto a quegli amministratori, ed a tal segno che, quando si seppe che si voleva metterlo al ritiro, venne una deputazione per parlare col ministro dell'interno, affinchè desistesse da quel provvedimento: il ministro dell'interno fu inesorabile, non si volle piegare; quel prefetto dovette essere posto a ritiro, perchè si disse che era troppo vecchio, ed in suo luogo ne fu mandato un altro che era più vecchio di lui. (*ilarità*) E così potrei citare un'infinità di casi, dai quali risulta che il fondo delle pensioni si è aumentato anche per soverchia larghezza, o meglio per trasmodanze commesse da ministri del tempo.

Il trasferimento della capitale doveva costare 17 milioni, e quando si discuteva quella legge, si disse: ma son troppi 17 milioni, ma che si può spendere tanto? Ebbene, quei 17 milioni non sono bastati; ci vorrà un supplemento; e l'attuale ministro dei lavori pubblici ha presentata una domanda di supplemento di fondi per soverchie spese di adattamento, per soverchio lusso, per esuberanza di locali, e tante altre cose simili, di cui si poteva fare a meno. Il palazzo delle finanze costa 12 milioni. E questo fece cattiva impressione in tutti: nelle condizioni in cui ci trovavamo, nelle angustie finanziarie attuali, dovendo perseguire il povero, a cui manca l'alimento, spendere 12 milioni per un palazzo è una cosa che veramente supera ogni confine.

Si disse che bisognava diminuire la burocrazia, ed invece si è accresciuta a dismisura; abbiamo un esercito di burocratici, e l'aumento è avvenuto durante la precedente amministrazione.

Pel fondo delle disponibilità pure abbiamo dovuto vedere un aumento ingente per impiegati messi in disponibilità.

Vi è stata poi una mania incredibile di liti, proprio una follia fino al parossismo: si è litigato per tutto, per fatti chiarissimi, evidentissimi, in cui l'amministrazione non aveva ragione; ed ordinariamente il demanio è stato condannato, e dovette sopportare le spese; e così si è sfogata una smania di contendere ingente con danno immenso dei contribuenti. (*Bene! a sinistra*)

Mi arresto qui per non annoiare la Camera andando oltre in questa enumerazione.

L'onorevole ministro delle finanze presente ha egli forse cambiato indirizzo, cambiato metro? A me pare che no, perchè continua lo stesso lusso di addobbi, continua lo stesso abbandono di locali, continua lo stesso sciupo di spese per indennità, per diversi altri titoli, ed anche per collocamenti a riposo. Io non voglio far nomi, ma mi consta questo fatto, che si collocò a riposo, colla pensione di tre o quattro mila lire un impiegato finanziario di alto grado, perchè, dicevasi nella lettera di partecipazione, egli non aveva sufficiente energia. Gli si diceva: riconosciamo il vostro ingegno, la vostra istruzione, la vostra probità; ma non avete sufficiente energia. Ma, domandava egli, in che consiste questa mancanza di energia per parte mia? Forse non ho lavorato abbastanza? Non era io forse al corrente di tutte le mie incombenze? Nulla di tutto questo; ma non sapevate farvi rispettare dagli impiegati. Ed in tal modo è stato messo al ritiro suo malgrado un impiegato che era ancora in grado di servire lo Stato e che aveva buona volontà di servirlo, e lo Stato paga a lui tre o quattro mila lire di pensione, ed un altro impiegato deve essere pagato in sua vece. Ma se si procede di questo passo il fondo delle pensioni arriverà a cento, a centocinquanta milioni, non avrà più limiti.

Dunque la parola *economie*, che si pronunzia, è un mero *flatus vocis*, è una lustra, e nella realtà i governanti non le vogliono fare. Una gran parte degli atti dell'amministrazione sono una negazione dei propositi che si esprimono innanzi alla Camera ed al paese.

Un altro fatto. Da tempo immemorabile la procura generale della Corte di appello di Napoli era in Castel Capuano, e colà si riunivano tutti gli uffici giudiziari per comodo dei magistrati, degli avvocati e di quanti avevano bisogno di frequentarli. Che si è pensato ora? Che quel maestoso luogo, un dì sede di re, non è più sufficiente, e si volle prendere a pigione un palazzo vicino all'attuale re-

sidenza dei tribunali, pagando sessanta o settanta mila lire per un triennio; poi ci vuole altra spesa per mobiglie e per addobbo; e vedete a che punto si arriva!

Ora, questi fatti particolari che cosa vi dimostrano? Dimostrano che le economie non si vogliono sul serio, dimostrano che i ministri non ci pensano, e che sono solamente solleciti di proporre delle tasse; ma non mi pare che si diano molta cura di evitare gli esiti che non sono strettamente necessari, per fare gli interessi del pubblico erario. Io allego fatti, e ne potrei enumerare moltissimi; dinanzi alla loro eloquenza non vi è che replicare.

Bisogna quindi cambiare metodo. Le economie si possono fare; non saranno gran cosa, ma cominceranno a dare qualche frutto. Queste si possono fare in tutti i rami; si possono fare nelle forniture, nel mobilio, negli stampati, ecc.

Quanto si spende negli stampati! cominciando da noi? Si spende una somma ingente, una somma grandissima, non richiesta dalle necessità del pubblico servizio.

Non bisogna così facilmente collocare a riposo, anzi bisogna essere restii nel fare ciò. O un impiegato è buono, e deve rimanere; se commette qualche inavvertenza, se merita qualche rimprovero, si sospende, si ammonisce, ma non si mette a ritiro: se poi l'impiegato è immeritevole di occupare quel dato posto, allora bisogna destituirlo; così lo Stato sarà liberato di un cattivo impiegato, e non sarà aggravato l'erario di una pensione che viene ad aggiungersi alle tante che diminuiscono i fondi erariali.

Bisogna essere restii nel collocare a riposo, nel mettere in disponibilità, nel conferire delle missioni, dei trasferimenti non giustificati, nell'accordare delle indennità: bisogna usare accorgimento nell'uso dei locali demaniali, bisogna trar profitto di tutte le risorse dello Stato; non si deve infine con tanta facilità, con tanta precipitanza aggravare i comuni di talune spese.

Attualmente è prevalso il vezzo che per ogni piccola cosa si scioglie un Consiglio comunale per mandarvisi un delegato straordinario, che si becca le ragguardevoli indennità. Questo che produce? Una grande perturbazione nell'amministrazione comunale, ed una spesa non lieve a danno dei comuni.

Bisogna anche essere temperati nell'avvalersi di questo potere. Bisogna inoltre semplificare l'amministrazione. Un servizio che si può compiere da uno, perchè farlo eseguire da due o da tre? Per esempio, per apporre talune marche da bollo sopra un foglio di carta giudiziaria, bisogna mettersi in giro spendere qualche lira per vettura; perchè voi andate in

un ufficio e trovate soltanto la marca da bollo verde, per avere quella di color rosso, dovete recarvi in un altro sito.

Semplificate adunque l'amministrazione. Ma non basta, bisogna anche rivedere parzialmente le leggi ed informarle a questo principio del risparmio e dell'economia.

Per esempio, vi cito questo caso: nella legge dell'organico giudiziario scivolò un articolo, col quale si diceva, che un magistrato che è arrivato all'età di 75 anni è incapace di proseguire nella carriera. Eppure, vi sono molti vecchi venerandi i quali hanno più capacità dei giovani, ed abbiamo veduto i prodigi che si sono fatti persino colle armi da vecchi più che settuagenari.

Ora si può sostenere che non si possa seguitare ad essere magistrati solo perchè si abbia alcuni mesi od un anno di più dei 75? E si è fatta dolorosa esperienza di tal sanzione per la magistratura di Napoli, dove splendevano magistrati che erano di onore alla scienza ed al foro e furono inesorabilmente posti a riposo, perchè avevano toccati i 75 anni, coll'intero stipendio, e ciò con danno dello Stato.

Ma che necessità vi ha di mantenere quest'articolo di legge? E perchè non si riforma? Si dice: perchè sono vecchi si mettono a riposo. Ma i vecchi hanno il vantaggio dell'esperienza e dell'autorità, e, perchè si è arrivati ai 75 anni, non si diventa per questo imbecilli.

Quando si avvera il raro caso che uno ha toccato il settantacinquesimo anno di età e che per il suo stato fisico e morale non è più in grado di servire, si aspetti che lo stesso individuo chieda il collocamento a riposo, oppure con bei modi lo si inviti a ritirarsi.

Dunque bisognerebbe pensare a modificazioni parziali intese ad evitare dannosi dispendi per lo Stato.

Chieggo un po' di riposo.

(L'oratore riposa pochi minuti.)

L'altro modo che io credo efficace per ristorare le stremate finanze dello Stato è il praticare seriamente e subito la riforma amministrativa e finanziaria.

Questa parola riforma farà inarcare le ciglia ad alcuni; ma se per poco si pensi che io intendo parlare della riforma degli organici della semplificazione dell'amministrazione e della convenienza di togliere allo Stato ingerenze che non hanno ragione di esistere, nel dare agli enti comunali e provinciali le attribuzioni che per loro natura ad essi appartengono, nel demandare molte attribuzioni, che si eser-

citano dal centro, alle rispettive autorità locali, non si dirà che la riforma che io propongo sia impossibile, sia una chimera.

La centralizzazione, o signori, è uno dei maggiori danni che noi attualmente deploriamo. L'accentramento si definiva da un uomo eminente: « la forma maestosa del dispotismo moderno, che è contraria alla costituzione, ed è l'annullamento della libertà. »

Questo accentramento è d'uopo che sparisca; e come deve sparire? In fatti ed in legge. Molte attribuzioni, signori, che attualmente esercita lo Stato, dovrebbero scomparire per legge, molte ingerenze, che attualmente lo Stato esercita, dovrebbero essere eliminate per legge. Per esempio oggigiorno si arriva al punto che per nominare una guida pel Vesuvio è necessaria l'approvazione prefettizia, oggidi deve sostenersi una lunghissima corrispondenza col prefetto per nominare un guardiano municipale. Ieri m'incontrai con un mio amico venuto niente meno che dalla Sicilia, indovinate perchè? per sollecitare dal ministro dei culti la nomina di un archivio di un duomo. Mi imbattei una volta in un notaio, il quale mi disse: sto qui da quindici o venti giorni per ottenere un cambiamento di residenza con un mio collega, che è pienamente d'accordo con me. Ma questo stato di cose, signori, può andare innanzi? Si capisce che in questo modo gli affari non progrediscono, e che occorra un esercito d'impiegati più numeroso di quello di Serse.

In Napoli, come tutti sanno, vi sono le così dette confraternite, le quali consistono in una riunione di persone, le quali hanno per scopo non solo di fare talune pratiche di culto, ma anche di esercitare il mutuo soccorso fra di loro. Qualche volta nascono delle questioni nell'elezione dei superiori di quelle confraternite, e queste questioni per una antichissima tradizione, ed anche per un articolo della legge del 1864, si decidevano dalla deputazione provinciale di Napoli: ma da tre o quattro anni il ministro dell'interno pretese avocare al Governo tale attribuzione, e disse: è un'attribuzione del Governo il vedere se lo statuto del sodalizio è stato rispettato, epperò tutte queste questioni debbono essere risolte dal ministro dell'interno. Dimodochè per una questioncella se un priore è stato bene o male scelto, deve essere sollecitato niente meno che il ministro dell'interno, e molte volte ancora si richiede il parere del Consiglio di Stato.

Dunque, signori, bisogna eliminare tutte queste inutili complicazioni, bisogna semplificare tutte queste piccole e minute attribuzioni che ora si esercitano dal potere centrale, e possono benissimo essere demandate ai poteri locali non solo senza

inconveniente alcuno per i cittadini, ma con grande risparmio di fatica per l'amministrazione, e con un singolarissimo vantaggio degli amministrati.

Si deve poi togliere l'ingerenza governativa in tante e tante cose in cui essa veramente non ha alcuna ragione di essere, e demandarsi ai poteri locali l'esercizio di altre attribuzioni.

Ma questo non basta, ci vuole anche una riforma seria e generale quanto alle circoscrizioni giudiziarie, amministrative e finanziarie, lo che produrrà un immenso risparmio di spese e sempre in vantaggio del bilancio.

Abbiamo comunelli di centinaia di abitanti; che ragione di esistere hanno questi piccoli comuni? non si potrebbero unire assieme tanti di questi comuni agricoli e farne un grosso comune meglio amministrato?

Abbiamo tante infelicissime preture di qualche migliaia di abitanti, ma bisognerà sopprimerle e formare delle grandi preture e vi sarà un notevole risparmio di spese di materiale e personale.

Abbiamo tanti microscopici tribunali circondariali, ma bisogna finirli con cotesti piccoli tribunali e addivenire, se non addirittura alla circoscrizione dei tribunali provinciali, almeno per misura transitoria, a sopprimerne moltissimi che non hanno utilità e necessità d'esistere.

Abbiamo diverse Corti di appello anche microscopiche, e perchè non si sopprimono?

Abbiamo prefetture così piccine che hanno azione ristrettissima su piccolissime circoscrizioni, e perchè non si semplificano non si aboliscono e non si aggregano ad altre prefetture più grosse e più cospicue?

Se le prefetture di Napoli, di Torino e Milano comprendono pressappoco un milione di abitanti ciascuna, perchè si lasciano sussistere prefetture per un solo centinaio di mille abitanti? Ma sopprimatele. Si può dire lo stesso di tanti uffici sanitari. (*Movimenti del deputato Palasciano*) Forse vi troverebbe difficoltà l'onorevole Palasciano?

Vi sono tante altre cose inutili da sopprimere, da restringere, da semplificare.

Vi sono in Italia 14 Università, signori, ma è troppa scienza per la nostra ignoranza: in Inghilterra ve ne sono 2 e bastano, io non dico che debbansi ridurre le nostre quattordici alle due soltanto come in Inghilterra, ma vi dico che quattordici certamente sono soverchie.

Voci. Anzi sono 17!

Altre voci. Sono 19!

DELLA ROCCA. Abbiamo poi tanti provveditori e tanti ispettori degli studi dei quali si potrebbe be-

nissimo farne a meno, senza che la pubblica istruzione possa iscapitarne.

Vi sono tante sotto-prefetture, che non hanno alcuna ragione d'esistere, tostochè incombono, per legge, al solo materiale ufficio di trasmissione di carte.

E la riforma in parola bisogna anche estenderla all'amministrazione finanziaria.

Un'altra riforma, o signori, reclamata molto, è quella della perequazione fondiaria. Ne ha scritto acconciamente e dottamente l'egregio relatore della Commissione per l'avocazione dei centesimi; io quindi non credo dovere aggiungere parola in proposito. Vi dico solamente che è uno stato di cose che deve cessar subito, perchè le stime dei terreni furono fatte in parecchi luoghi 50 o 60 anni fa, quando taluni terreni non valevano un acca, altri valevano molto.

Dopo cinquanta o sessant'anni, siccome le condizioni telluriche, le condizioni del commercio, le condizioni delle industrie sono variate, è avvenuto che quei terreni che non valevano niente sono oggi un tesoro, un Perù, una California, e quelli che valevano moltissimo ora valgono niente. In tal modo avviene che parecchi ora pagano il triplo di quello che dovrebbero pagare, e molti pagano tanto poco che nulla. Quindi la perequazione è una questione di giustizia anche fra regione e regione.

Si nominò una Commissione, come al solito. Di questa Commissione faceva parte il compianto Valerio. Io so che i lavori della Commissione terminarono, che il Valerio presentò un elaborato rapporto. Perchè non si è studiato quest'argomento? Perchè non si è presentata una legge alla Camera, legge che verrebbe ad eliminare una grave ingiustizia, e nello stesso tempo forse potrebbe produrre qualche maggiore provento allo Stato?

Per le gabelle anche si può fare qualche rimaneggiamento, ma non del genere di quelli che si sono fatti finora. Si dirà: ma voi volete il protezionismo o quasi? Niente affatto; quando si tassa l'alimento del povero, si ha diritto di far sopportare qualche maggiore onere al genere di lusso. Non con un dazio protettore, ma con un dazio che abbia semplicemente uno scopo finanziario, io desidero un miglioramento erariale sul ramo delle dogane. Dunque, rivedendo le tariffe doganali, senza tema di ingiustizia e senza timore di ristabilire un protezionismo qualunque, io credo che lo Stato potrà guadagnarvi.

In quanto alle risorse da promoversi, aveva dimenticato di notare una cosa di cui mi ha fatto cenno il venerando Avezzana. Perchè si vuole

estendere alla Sicilia, diceva l'onorevole Avezzana, il monopolio dei tabacchi, quando la libertà di coltivazione darebbe anche luogo ad un miglior provento dello Stato, potrebbe dare moltissimi e notevoli benefizi per l'industria del tabacco, come è avvenuto in altre grandi e libere nazioni?

Colla libertà della coltivazione congiunta alle esigenze dell'erario, si farebbe tale esperimento in Sicilia, che forse potremmo gratificarne il resto d'Italia, con vantaggio della produzione nazionale, e senza detrimento dell'erario. Questo significa unificare pel meglio, e si potrebbe così farla finita con questa eccezione che si chiama monopolio, con quell'agenzia che si chiama Regia, che fa pure male agli orecchi il sentirne parlare. (Bravo! *presso l'oratore*)

Io credo che a questo modo, con queste considerazioni, approfondendo gli argomenti, le idee, i fatti sopra cui ho richiamato l'attenzione della Camera, si possa venire ad un pareggio non immaginario, non artificiale, non di carta, ma ad un vero e solido pareggio. Io vorrei che queste mie povere idee fossero seme che fruttasse qualche cosa, che fossero avvalorate dall'autorità, dal sapere, dall'esame coscienzioso della Camera e del Ministero.

Sentite: dei saldi rimedi bisogna recare subito all'amministrazione, perchè, non dobbiamo illuderci, il malcontento è gravissimo. Il Ministero non attinge le sue informazioni che da coloro che lo avvicinano e che si chiamano soddisfatti, ma le attinga dalle fonti genuine, da coloro che si trovano sopra luogo, e vedrà che il malcontento è arrivato a tal punto che desta paura; non c'illudiamo.

E quello che io dico è affermato autorevolmente anche dall'egregio relatore della Commissione pel progetto di legge relativo all'avocazione allo Stato dei 15 centesimi. Egli scrive:

« La solidarietà degli affetti, il vincolo e la schiettezza dei sentimenti politici sono profondi, indissolubili, compiuti in ogni angolo della penisola, ma corrono acerbi i giudizi contro l'andamento della pubblica amministrazione. »

Lo stesso onorevole Sella si lasciò sfuggire una parola molto grave in uno degli ultimi suoi discorsi. Egli disse che serpeggia un *virus* che potrebbe produrre delle sinistre, delle fatalissime conseguenze. (*Movimento*)

Raccogliamoci dunque tutti nell'intento di migliorare le sorti dell'amministrazione. Noi tutti ci chiamiamo amici dei contribuenti, tutti professiamo grande tenerezza verso di loro, ma poi disgraziatamente si fa a gara per aggravarli e malmenarli; sicchè il contribuente può dirsi il vero Giobbe dell'epoca presente.

Cerchiamo dunque di migliorare le sorti dell'erario e di non strapazzare tanto i contribuenti. Io vorrei che in quest'occasione si desse il bellissimo, il patriottico esempio di far prevalere il sentimento amministrativo al sentimento politico.

Già ne ho avuto un'arra, un'anticipazione nel seno della Commissione destinata ad esaminare questi provvedimenti finanziari, e prendo questa opportunità per manifestare la mia ammirazione ed il mio profondo rispetto per coloro che, facendo parte dei banchi di destra, nondimeno in molte questioni hanno dato prova di una indipendenza senza pari, ed hanno dimostrato di sapere far prevalere il sentimento della giustizia ed il sentimento amministrativo al sentimento politico.

Dunque ispiriamoci a questo grande concetto, o signori, non si creda che il popolo si possa ancora gabbarè con promesse che poi non si attendono, con promesse che, forse senza cattiva volontà, non si sono poi mantenute; bisogna che il popolo si accenti coi fatti, di promesse e di parole ne ha a iosa, non crede più alle parole altisonanti e sesquipedali, il popolo vuol vedere realtà, e non si può pascere d'idee e di lusinghe, egli giudica della bontà delle istituzioni dai vantaggi che ne ottiene.

Facciamo che questo povero popolo riceva qualche vantaggio, e non sia sempre conculcato, ispiriamoci tutti a questo concetto.

D'altronde, quando si sarà coi fatti dimostrata tutta la sollecitudine nell'indirizzare le cose ad una savia ed illuminata amministrazione, alla pratica delle economie e delle riforme fino all'ultimo limite, i contribuenti non si adopereranno ad eludere l'adempiimento dei loro doveri, al che ora sono spinti dalla gravità degli oneri, e per la persuasione in essi ingenerata, che il pubblico danaro non sia bene speso.

Non si creda che il popolo si possa sempre mantenere compresso colle baionette, dacchè colle baionette tutto si può fare ma non si può sedere sopra di esse. (*Si ride*)

Confidando nel vostro patriottismo, nella vostra abnegazione, ho piena fiducia che voi vogliate con benevolenza, con deferenza accogliere queste mie preghiere, e così avrete dimostrato splendidamente che *l'antica virtude negli italici cor non è ancor spenta*. (Benissimo! Bravo! *a sinistra*)

VILLA. È poco, ma è pur qualche cosa, ed io l'accetto. Sono nobili e degne parole quelle pronunciate poc'anzi dall'egregio preopinante, e vorrei che le sue speranze ottenessero la più sollecita attuazione, e il più compito soddisfacimento. Ma so per antica esperienza che dal desiderio al fatto

ci corre, ed allora mi acconcio al partito di raccogliere quel po' di bene che è possibile, e fare intanto qualche passo che ci tragga dalla mala via sinora percorsa.

Non basta far delle leggi, è necessario che esse siano eseguite, che ciascun cittadino senta che, sotto nessun pretesto, egli può sottrarsi all'obbligo di osservarle. Questo è per me il primo, il più grande, il più sacro dei doveri, ed è su ciò che dobbiamo oggi insistere e persistere.

Io mi sarei aspettato, signori, che, dopo tante promesse, il ministro delle finanze avrebbe avuto il coraggio di sfidare, e di sfidare al cuore, il peggiore dei nemici che insidia alla nostra vita. Da parecchi anni ogni periodo delle nostre Legislature è tormentato da questa grande e direi quasi fatale questione delle finanze. Il *deficit* ci ha, nel breve termine di 6 anni, divorato 1236 milioni di più di quello che non avessimo; ed esso si rizza dinanzi a noi, nell'insaziabile sua avidità, a chiederci altri milioni.

Nonostante l'aumento naturale delle imposte, nonostante i nuovi tributi da pochi anni consentiti, nonostante l'incontestabile progresso della pubblica prosperità, pur tuttavia esso rimane ancora da 135 a 140 milioni.

Io avrei voluto che il signor ministro avesse avuto il coraggio delle grandi iniziative, e di questa ultima battaglia contro questa fatale cangrena dei nostri bilanci. Egli si è invece seduto al letto del malato, e dopo avergli tastato il polso, ci ha solamente annunciato che avrebbe studiato la malattia. È un gran conforto, ma non basta.

Convieni che il Governo abbia il coraggio di adempiere alle promesse che ebbero la più solenne manifestazione innanzi al paese. Il paese credette, ma vide, per dire poco, come al prometter largo tenesse dietro l'attendere corto. Comunque sia, ho detto che nei nuovi provvedimenti vi è qualche parte di buono, e sebbene sia poca cosa, pure conviene accettarlo.

Più volte da questa parte (*A sinistra*), signori, si parlò del pubblico disagio e si disse che oramai gravissime nuove non erano comportabili; ma si soggiunse che conveniva, dalle gravissime esistenti, trarre quel maggior profitto che fosse possibile.

Ebbene, signori, sono fedele alle mie promesse io; e quando veggo che il Governo ci segue su questo terreno, io mi sento il dovere di dirgli che fa bene.

Le leggi nostre che impongono un tributo sulla ricchezza mobile, quelle che impongono una tassa sulla macinazione, quelle che impongono una tassa

di registro e bollo (mi arresto per ora a queste tre) sono esse eseguite? Danno esse tutto il profitto che debbono dare? O meglio, di fronte al contribuente onesto che paga, che sente dover suo di soddisfare all'obbligo che gl'impone la legge, non dobbiamo noi riconoscere che pur troppo v'è il disonesto che ride delle altrui bonomie e non paga? Se v'è questo disonesto, dobbiamo noi tollerarlo? Non dobbiamo invece colpirlo? Non dobbiamo invece adoperare tutti i mezzi che efficacemente lo colpiscano? I provvedimenti proposti dal Ministero mi sembra si possano dividere in tre gruppi. Dare più efficaci garanzie all'esecuzione di alcune leggi d'imposta ora esistenti, questo è il primo gruppo, e comprende le disposizioni relative alle tasse sui redditi di ricchezza mobile, del macinato, della tassa di registro e bollo. Estendere tasse e tributi ad atti e luoghi che ne erano prima immuni, questo è il secondo gruppo che comprende le tasse sul movimento ferroviario, sul traffico dei titoli di borsa, sulle preparazioni delle radiche di cicoria, sulla estensione della privativa dei tabacchi, sulle abolizioni della franchigia postale. Il terzo gruppo comprende tutte le altre.

Cominciamo dalle prime.

La legge sulla ricchezza mobile, nonostante che sia stata più volte studiata, ristiudiata, trinciata da ogni parte, corretta e ricorretta, contiene ancora delle gravi difficoltà ed offre al giudizio dei tribunali delle dubbiezze. La legge ora proposta vi provvede, risolve i dubbi più gravi ed elimina le cause di conflitto, e così è buona. Buoni del pari sono i provvedimenti che essa suggerisce per il modo con cui debba seguire la tassazione per mezzo degli agenti, e pel modo con cui la tassazione medesima debba essere notificata ai contribuenti. Buoni infine i provvedimenti onde determinare nei singoli casi se e come possa essere interrotta la prescrizione, e fin dove il fisco possa spiegare l'azione sua. E questi sono provvedimenti che devono essere accolti. Anch'io dirò coll'onorevole preopinante: ci era da fare di più, era un campo irto di difficoltà anche maggiori.

Le questioni innumerevoli e le ripetute lagnanze avrebbero potuto condurci ad esaminare tutti i lati della questione, a rilevare i danni che ne erano venuti, a trovare il modo di ripararli e di determinare qual fosse il migliore sistema che dovesse funzionare per poter dare più ampi benefici. L'esagerazione dell'aliquota, il modo con cui essa è determinata, il modo stesso con cui si procede nell'accertamento del reddito imponibile, io li credo viziosi e vorrei che fossero emendati. Esprimo un voto perchè, lo ripeto, non voglio rifiutare il buono

d'oggi per un meglio che forse non verrebbe o verrebbe troppo tardi.

Segue una seconda proposta, e questa si riferisce alla legge sul macinato. Anche qui era sentito il bisogno di determinare il modo con cui le perizie dovessero esser fatte. E vi provvede la legge che ci viene presentata, determinando un collegio di periti e stabilendo in qual modo da detto collegio debba scegliersi quelli alla cui fede è commesso di determinare i fattori della valutazione della quota. La tassa è semplificata. Essa si limita a due categorie di cereali, e così sopprime la causa di innumerevoli liti e di gravissime frodi. Il sistema stesso è in qualche parte modificato e credo con qualche beneficio.

Se i provvedimenti sulla tassa del macinato lasciano a desiderare, si è di non avere affrontato anche più alte questioni, alle quali esso ha dato luogo. Io non ho votato la legge; ma essa esiste ed è legge per tutti; tutti dobbiamo quindi desiderare che sia attivata, e possa soccorrere meglio a tutte le esigenze che la giustizia e gli stessi interessi fiscali richiedono.

Vengo alla terza, che riguarda gli atti non registrati, e toglie ogni efficacia a quelle scritture che, secondo la legge medesima, dovrebbero essere sottoposte alla tassa di registro e di bollo.

Io ben mi avveggo, signori, che entro in un'ardua e spinosa questione, nella quale mi stanno di fronte dei potenti avversari, alla di cui autorità e dottrine io non potrò a meno che cedere.

Ma oggi, o signori, io non potrei sottrarmi alla necessità che mi spinge a parlare; è il sentimento di una convinzione lungamente maturata, è il sentimento della moralità, più vivamente sentito, è un bisogno imperioso ed irresistibile. Mi parrebbe anzi di mancare di riverenza verso di voi, se io facessi tacer la verità che mi fa violenza al cuore credendo che potesse tornare sgradita ai vostri orecchi.

La questione, secondo me, deve prima di tutto essere collocata sul suo vero terreno. Molto si è disputato, molto si è scritto intorno a questa proposta di legge. Ma io temo che quelli che hanno manifestato un avviso contrario abbiano scambiata la questione, che abbiano cioè avventato i loro colpi contro il principio che informa la legge stessa sulle tasse di registro.

Io comprendo, signori, che si potesse fare questa questione quando voi discuteste la legge di registro e bollo; comprendo che prima di fare la legge si potesse vedere se questa tassa non offendeva per avventura quella suprema ragione alla quale voi ricorrete in nome del diritto, e che doveste vedere se

non facesse offesa al prescritto dei Codici. Intendo assai bene che allora voi poteste chiedere a voi medesimi, se potesse essere conveniente di pretendere che le stesse convenzioni verbali dovessero, per esempio, essere registrate, che certi documenti e certi atti dovessero essere sottoposti al bollo, che certe carte le quali contengono spesso segreti di famiglia potessero essere scrutate dall'occhio indagatore del fisco. Capisco tutto ciò. Ma quando la legge è, quando questa legge che è, vuole e ordina che certi atti e certe scritture siano sottoposte a speciali forme, allora non possiamo più discutere che dei mezzi; perchè l'ordine della legge sia eseguito, può seriamente dubitarsi che vi siano cittadini che possano impunemente sottrarsi all'obbligo della legge?

Il mio egregio amico l'onorevole preopinante veniva a darvi un segno del come s'intende da taluni questa quistione, e come largamente si erri nella crociata che si è contro la medesima aperta. Egli ha detto: perchè la tassa di registro? La tassa di registro la raccoglie lo Stato siccome un corrispettivo della tutela che la giustizia sociale esercita sopra certi determinati atti. Ma il corrispettivo necessariamente suppone un servizio, e ben s'intende che chi non raccoglie il servizio non deve pagarlo. Il che significa che, secondo il suo concetto, nessuno è in obbligo di far registrare le sue scritture se non nel caso in cui debba ricorrere ai tribunali. Ma, se ciò è vero, perchè mai colpite questo cittadino che usa del suo diritto di non registrare le sue scritture che nel giorno in cui ha bisogno di ricorrere ai tribunali, di multe e di soprattasse? Perchè e di che lo punisce la legge?

Come mai potete ammettere che la legge stabilisca una pena, se non vi è colpa?

La colpa esiste, e questa è di non aver registrato le scritture nei termini prescritti dalla legge, ma di aver tentato di sottrarle ad ogni pagamento di tassa.

Voi vedete adunque che il vostro concetto non è giusto, che desso non risponde al vero. Se la legge esiste, conviene volerne l'esecuzione in tutto e per tutto; non c'è nel caso nostro che un mezzo che possa salvarvi, ed è quello suggerito dall'onorevole Lazzaro, di abolire la tassa.

LAZZARO. No, ho detto: abolite le multe nel caso del registro, piuttosto che rovinare tutto il meccanismo.

VILLA. Correggete la legge allora. (*Interruzioni*)

Veniamo ad esaminare se questa proposta di legge merita di essere accolta. Io mi permetterò di esaminarla brevemente, considerandola dal lato giuridico, dal lato morale e dal lato finanziario.

Giuridicamente parlando, non è contestabile che la legge può determinare un sistema di prove, e può prescrivere che queste prove siano circondate da quelle condizioni, da quelle forme che essa crede più convenienti; la legge civile può stabilire il modo con cui possano darsi in giudizio le prove di un'obbligazione. In alcuni casi essa prescrive la solennità dell'atto pubblico, in molti altri la scrittura privata. L'atto pubblico vuole rivestito di certe forme solenni come la scrittura privata medesima; e vi sono disposizioni del Codice che vietano di poter suffragare in qualche caso alla mancanza delle prove scritte colle prove testimoniali o con altre presunzioni.

Questo è principio comune a tutte le legislazioni. Il Codice francese, il Codice belga, quello d'Olanda, di Baviera, della Svizzera, della Prussia, tutti i Codici d'Europa determinano un sistema di prove, determinano la forma giuridica di certi atti e dichiarano ancora in certi casi che, quando manchi l'atto, non si possa supplire altrimenti alla prova di quella obbligazione per la quale l'atto è specialmente previsto.

Ora, se ciò è vero, se la legge ha il diritto di determinare la forma degli atti, essa può egualmente prescrivere ogni altra formalità che possa soccorrere agl'interessi del fisco e ne garantiscano i diritti.

Se è vero che vi ha ragione di pretendere che ad ogni trapasso di proprietà, ad ogni trasformazione di valori, ad ogni produzione di ricchezze, ad ogni atto in una parola che aumenti il patrimonio di alcuno possa il fisco riscuotere una tassa, si deve avere necessariamente anche il diritto di garantirne con ogni mezzo più efficace la riscossione. Che vale un diritto se non è tutelato nella sua legittima esplicazione? Prendo, per esempio, la tassa di registro, che è ordinata dalla maggior parte delle legislazioni europee ed è pagata nell'istante in cui l'atto è registrato nei pubblici registri.

Ebbene, se voi consultate la legislazione francese, essa vi dirà che tutti gli atti per i quali si opera la trasmissione della proprietà, che riflettono diritti reali, non possono ricevere esecuzione se non quando siano stati registrati ed abbiano pagata la tassa; e quando parla di atti, di cessioni, di processi verbali e di altre scritture, la legge e la giurisprudenza ritengono che debbano essere registrati nei termini tassativamente stabiliti, sotto pena che gli atti e le scritture sieno inefficaci.

La legge inglese che l'egregio preopinante e l'onorevole relatore della Commissione segnalavano come legge di bollo, e volevano perciò distinguere

per la specialità dei suoi ordinamenti dalla legge italiana, vuole essa pure in determinati casi la formalità della registrazione sotto pena della nullità.

L'atto medesimo al quale accennava l'onorevole preopinante, che è in data del 10 agosto 1870, dopo di aver rinnovato le disposizioni degli atti precedenti, cioè dei così detti *statuti per emendare la legge sulla proprietà* e di quelli ordinati *per emendare la legge sulle frodi*, e fra gli altri di quello indetto da Carlo II chiamato *statuto delle frodi*, prescrive che l'alienazione degli stabili non si possa fare senza un atto di *concessione*, e tutti gli atti di concessione sono considerati *fraudolenti e nulli* di fronte ad ogni compratore o creditore ipotecario quando non siano debitamente registrati. In alcuni centri è anzi prescritto che la registrazione debba avvenire nel giorno stesso dell'atto.

Dunque, anche per l'Inghilterra vi sono delle forme stabilite dalle leggi civili, forme la di cui nullità produce l'inefficacia dell'atto, forme le quali debbono essere esattamente conservate, per modo che il difetto della registrazione e la frode alla tassa rendano nullo assolutamente l'atto. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Non interrompano. Continui, onorevole Villa.

VILLA. È forza adunque riconosciate che la legge civile ha il diritto di prescrivere delle forme; riconosciate che ha diritto di porre condizioni all'esercizio dei vostri diritti; riconosciate che fra queste condizioni vi può essere l'obbligo di una tassa, e che in difetto di queste forme e di queste condizioni l'atto debba ritenersi inefficace. È forza riconosciate che vi sono delle leggi in Europa nelle quali queste prescrizioni sono così rigorose da volere l'inefficacia non solo dell'atto, ma anche della convenzione della quale l'atto dovrebbe contenere le prove, come appunto avviene nell'Inghilterra.

Ma, o signori, io non posso dissimularmi essere pur troppo vero ciò che venne dall'egregio preopinante accennato; che cioè la pubblica opinione siasi, in alcune provincie, sollevata contro l'idea di una tassa, la di cui inosservanza importasse l'assoluta nullità della convenzione, e che Camere di commercio, istituti, distinti magistrati, dotti cultori delle scienze giuridiche, abbiano levato l'allarme ed abbiano pronunziato un giudizio contrario ai proposti provvedimenti.

Ma, signori, se questa è la verità, io devo però osservare che, a mio avviso, le formole più che il principio, le parole meno corrette ed esatte più che il concetto dell'articolo 1 ha dato causa a questi

allarmi e a queste proteste. Io stesso ammetto che il progetto come venne formulato può render dubbio se il Governo abbia voluto arrestarsi a voler condannato l'atto, o non pertanto abbia creduto di portar la mano sulla sostanza stessa della convenzione alla quale l'atto deve servire di prova. La convenzione non può essere colpita, essa può vivere e rivivere al di fuori degli accidenti della prova e dell'atto dalla quale essa deve scaturire.

Questo non ha potuto essere il concetto del Governo, ed io penso che il progetto abbia bisogno di schiarimenti: credo che la formola della legge possa essere utilmente corretta. Affermo però, ed è su questo terreno che pongo la questione, che se vi è una legge di registro e bollo, l'osservanza di questa legge deve essere assolutamente imposta con tutti i mezzi più efficaci che la legge stessa può e deve somministrare.

Quali sono questi mezzi? Signori, se nell'istante nel quale stringete un accordo, voi avete in alcuni casi l'obbligo, in altri la facoltà di suggellare l'accordo con un atto che contenga la prova scritta dell'obbligazione, e uniformandovi al disposto della legge siete sicuri di poterne invocare la tutela, è vero altresì che non obbedendo a questa legge in tutto e per tutto, non secondandone in tutto e per tutto le prescrizioni, voi non avrete più quell'atto che la legge vi permette di fare, voi non avrete più quell'atto che la legge ha creato, e per il quale vi ha promessa la sua tutela; voi avrete un altro atto, ma un atto che non può più produrre quell'azione, un atto che non può più essere quello strumento di difesa che la legge soltanto ha voluto riconoscere nella sua creazione.

Di qui non si esce. Se la forma dell'atto è determinata dalla legge, se l'atto non attinge che dalla legge la sua forza e la sua efficacia, se le condizioni dalla legge imposte, perchè questo atto esista e spieghi la sua forza, non sono osservate, allora la legge ha diritto di dire: non riconosco più la mia creazione, non riconosco più la mia fattura.

Ma non avete pensato, mi si risponde, alla grave perturbazione che il vostro sistema così assoluto verrà a produrre nell'ordine dei giudizi e delle prove?

Infatti, se è vero secondo il Codice civile che molte convenzioni devono essere fatte sotto pena di nullità coll'atto pubblico o colla scrittura privata, è pur vero che in molti determinati casi un principio di prova scritta apre l'adito ad altre prove; è vero del pari che la esecuzione volontaria di una convenzione, e di una convenzione per la quale poteva e doveva esigersi sotto pena di nullità la prova

scritta, non potrebbe essere esposta al pericolo di un tardo sconoscimento e la legge civile vi presta il suo assenso.

Le stesse prescrizioni che la legge ricava da qualche ordine di fatti, la confessione delle parti, il giuramento costituiscono un sistema di prove che la legge riconosce ed accetta.

Ora imponendo che gli atti e le scritture non registrati siano inefficaci, non si viene forse a distruggere tutto questo meccanismo prestabilito e consacrato dai nostri Codici?

No, o signori, non temete. Noi abbiamo non una, ma due, tre leggi di registro e bollo. Esse vi dicono quali sono gli atti e le scritture che devono sottoporsi alla condizione del registro e del bollo. Non è che di questi atti e di queste scritture che noi possiamo oggi far parola. Noi, o signori, non facciamo nulla di nuovo; noi non imporremo un altro ordine di prove; noi non prescriveremo un nuovo ordine di giudizi; noi non aggiungeremo nuove formalità non stabilite dalle nostre leggi. Io per il primo mi leverei contro un tale progetto e contrasterei al fisco che volesse in tal modo invadere un campo che gli deve essere conteso.

Là dove la legge vuol l'atto pubblico, là dove la legge vuole la scrittura privata, vorremo l'atto pubblico e la scrittura privata; là dove la legge permette che si ricorra alle presunzioni, rispetteremo i suoi precetti; quando interviene la confessione, quando interviene l'esecuzione volontaria, non porremo il menomo contrasto a che il diritto che ne consegue sia rispettato.

Ciò che si vuole si è che gli atti, le carte, le scritture, che le leggi ora esistenti prescrivono, debbano essere consegnate al registro o munite di bollo, lo siano, e lo siano in quei termini che voi avete stabilito.

Siccome era nell'arbitrio delle parti di fare o non fare quell'atto, siccome era nell'arbitrio delle parti di creare la scrittura o di non crearla, il crearla male, crearla cioè in modo e con condizioni diverse da quelle volute dalla legge, deve equivalere al non farla. (*Interruzione vicino all'oratore*)

Sono condizioni estrinseche voi dite... abbiate pazienza... lasciatemi dire, e vedrete che ho ragione.

Estrinseche o no, le condizioni che la legge impone devono essere osservate; l'atto che la legge sottopone alla tassa di registro, deve essere sottoposto alla tassa di registro; l'atto che deve essere colpito da bollo, deve essere colpito dal bollo. La legge non può essere impunemente abbandonata alle ingiurie, non dirò più dei *frodatori*, perchè la

parola parve dura ed indiscreta alla maggioranza della nostra Commissione, ma di quei furbi che intendono di sottrarsi iniquamente al tributo. Ecco ciò che noi dobbiamo desiderare, ecco ciò che noi dobbiamo volere. Si è parlato di prove indirette. Ebbene queste prove indirette quand'è che la legge le ammette? Quando vi è un principio di prova *per iscritto*, e quando concorrono certe presunzioni. Io non vado adesso ad esaminare quando e come ciò avvenga.

Ebbene, sapete voi quale sarà il grave mutamento che avrete portato in questa parte della nostra procedura? Questo solo, che se per avventura le parti hanno fatta una scrittura che non fu sottoposta secondo il prescritto delle leggi alla tassa di registro, o a quella del bollo, questa benedetta scrittura che erano liberi di fare o di non fare, che hanno scelto di far male, e che perciò non si deve legalmente riconoscere, non possa comparire al giudizio nemmeno come un principio di prova. Ed è giustizia questa, perchè io dirò a costoro: voi avete col fatto vostro dimostrato di sapere che vi era un mezzo di creare una prova, e di creare la prova la più perfetta; voi sapevate che la legge vi prometteva a questa sola condizione la sua esistenza, sapevate tutto ciò, e non avete voluto, dunque non avete diritto, dopo di averne violato il precetto e averne frodata la tassa, invocarne la tutela.

LAZZARO. Non è una tassa.

VILLA. Desidero che l'onorevole Lazzaro mi spieghi che cosa sia. Io non conosco per ora che le si convenga un'altra denominazione, la veggio designata *tassa di registro e bollo*, e credo che tutti siano del mio avviso. (*Nuova interruzione del deputato Lazzaro*)

BRANCA. È un premio d'assicurazione.

VILLA. Pagate il premio se volete che l'assicurazione abbia valore.

PRESIDENTE. Non interrompano. Sono apprezzamenti diversi. (*Si ride*) Continui, onorevole Villa.

VILLA. Mi pare, o signori, che posta la questione in questi termini non possa offrire gravi difficoltà. La legge nostra si mantiene qual è e non subisce la minima perturbazione, il sistema delle prove non è punto variato; esso non può presentare altro cambiamento all'infuori di questo, che le carte e le scritture create dalle parti, nell'intento di dare una prova dei loro accordi, falliscono alla medesima se non sono fatte nei termini e nelle condizioni volute dalle leggi.

Ma mi si oppone che se si tratta di colpire colui che ha contravvenuto alla legge, sarà giustizia il farlo; ma i poveretti che non hanno potuto difen-

dersi, i pupilli che vivevano sicuri sotto la tutela del loro tutore, le persone privilegiate, il di cui patrimonio è in mano d'improvvidi amministratori, dovranno essere esposti al pericolo di irreparabili danni?

E i terzi? Dovranno essi subire la grave iattura, alla quale ha dato causa la colpa del loro debitore?

Se si tratta di minori, di persone privilegiate, di persone commesse alla tutela ed all'amministrazione altrui, l'obbiezione non si risolve che ricorrendo alle prescrizioni del diritto comune in tema di responsabilità. In quanti modi non possono questi pupilli essere offesi nei loro interessi o dall'incuria o dalla malvagità delle persone alle quali trovasi affidata la tutela dei loro diritti? La legge ha consacrato il principio della responsabilità e l'ha munito in più casi di sanzione penale. Possiamo noi fare di più?

CAMINNECI. Parli alla Camera, se no non si sente.

PRESIDENTE. Non interrompano.

VILLA. Vi sono altri interessi che possono rimanere offesi, e questi sono gli interessi dei terzi. Ma, signori, avete voi ponderate le vostre obbiezioni? Dov'è che gl'interessi dei terzi possono trovare la loro guarentigia più efficace? Sarà forse nel segreto degli accordi, o non piuttosto nella pubblicità delle convenzioni alle quali il debitore può addivenire? E quando queste convenzioni e questi accordi non sono pubblici, in qual modo i diritti dei terzi potranno farsi valere? I diritti dei terzi? Ma è la legge del registro quella appunto che li garantisce, perchè è con questo solo mezzo che i terzi possono rendersi consapevoli delle trasformazioni che subisce la proprietà del loro debitore; è con questo solo mezzo che i terzi giungono a metter mano sopra gli averi dei quali egli ha potuto arricchirsi.

Rassicuratevi adunque, voi non turbate alcun interesse, voi non offendete le ragioni dei terzi; voi anzi le assicurate.

Si è detto nella relazione della Commissione che il progetto viene ad abbattere la confessione giudiziale, che è la regina delle prove; che esso non rispetta neppure l'esecuzione volontaria dell'obbligazione, e sconosce persino i fatti compiuti. Distinguiamo, o signori. Se si tratta di trasmissione di proprietà immobiliari, se si tratta di diritti reali, la legge non riconosce neppure i fatti compiuti se essi non sono constatati da un titolo. È una necessità d'ordine pubblico alla quale non possiamo sottrarci. Ma in ogni altro caso sarebbe grave errore quello di supporre che si potesse riuscire alle conseguenze indicate dalla Commissione.

L'atto, la scrittura perchè si richiede? Perchè dia prova dell'obbligazione. Quando è che ho bisogno

di questa prova? Quand'è contestato il mio diritto. È per ciò che la legge accorda un'azione a chi armato di questa prova si presenta in giudizio per reclamare il fatto suo; ma se l'obbligazione è spontaneamente adempiuta, a che l'azione; a che la prova; a che il giudizio; a che i tribunali?

Se ho un'obbligazione da adempiere, e quantunque non comprovata da alcun atto, confesso di doverla adempiere, e l'adempic, qual bisogno c'è di prove? Quando di mio arbitrio, di mia spontanea volontà esercito un atto di liberalità, o quando retribuisco un servizio, avvi ancora chi possa aver bisogno di atti e di prove? La legge di registro tassa la prova scritta di un'obbligazione penale. Quale altro ha diritto di invocare il legale adempimento di un atto il quale investe taluno d'un'azione? Ma alla prova che manca sopravvive la buona fede che non manca mai e che sta al disopra d'ogni accidente della vita umana.

ERCOLE. La donazione vuole un atto.

VILLA. La donazione vuole un atto pubblico; ma la donazione che è eseguita non ha più bisogno d'atto per sentirsi sicura; la donazione che è eseguita, si mantiene ferma dall'articolo 1311 del Codice civile. E questa disposizione di legge ci aiuta a risolvere un'altra difficoltà messa innanzi dal valente relatore della Commissione. Egli diceva essere dubbio che la nullità comminata dall'articolo 1314 del Codice civile sia assoluta, accennando giustamente come il disposto di quell'articolo debba combinarsi col 1448, per il quale la vendita è perfetta fra le parti al momento che si è convenuto del prezzo e della cosa; col 1550 per il quale la permuta si effettua mediante il solo consenso, e coi numeri 1 e 8 del 1932 dove fra gli atti a pubblicare mediante la trascrizione si annoverano le sentenze che dichiarano la esistenza della *convenzione verbale* sugli immobili.

Ebbene, in queste disposizioni di legge io trovo rafferme le massime alle quali ho accennato nel corso del mio dire. Il concetto che ispira il legislatore italiano è conforme ai più ovvii principii della ragione civile.

La sostanza della obbligazione sta nel consenso dei contraenti; sta nell'accordo della loro volontà. L'atto scritto fornisce la prova qualche volta necessaria di questo accordo. Ma in mancanza di questo atto non è punto vietato alle parti di dichiarare al tribunale quale sia l'accordo nel quale convennero. Se l'obbligato che poteva negare, in mancanza della prova legale, le sue obbligazioni, sente il dovere di confessare la verità, se egli non solo confessa, ma si dichiara pronto ad osservare il debito suo, che avanza allora al tribunale? Null'altro

che di ritenere valido ed efficace l'accordo e dare del medesimo quella stessa testimonianza, quella stessa prova che avrebbe potuto ricevere da un atto pubblico.

Ecco in qual modo può avvenire che una sentenza affermi la convenzione verbale e venga a suggellarne gli effetti per rispetto ai terzi.

Le sentenze quindi delle quali si parla nell'alea 8 dell'articolo 1932 del Codice civile, non possono essere che quelle che affermano e diano efficacia giuridica a convenzioni verbali che riguardano la trasmissione di beni stabili o di diritti reali, delle quali si confessi e si voglia la volontaria esecuzione. In ogni altro caso prevale il rigoroso disposto dell'articolo 1314, che impone l'atto pubblico sotto pena di nullità.

E non mi dica la Commissione che manca al Codice italiano l'articolo 1413 del Codice Albertino, per il quale si prescriveva che alla mancanza dell'atto pubblico non si possa supplire con altre prove, e che questa mancanza può offrire campo a nuove dubbiezze.

Se il Codice italiano non ha riprodotto l'articolo 1413 del Codice Albertino, gli è perchè, a differenza del Codice Albertino, l'articolo 1314 del Codice italiano dichiara proclamata la necessità dell'atto pubblico, *sotto pena di nullità*.

Il Codice Albertino indicava gli atti per i quali occorreva la solennità dell'atto pubblico nel suo articolo 1412. La pena della nullità trovava stabilita nell'articolo 1413. Il Codice italiano invece, in un solo articolo, che è il 1314, indica gli atti che devono celebrarsi colla forma dell'atto pubblico, e stabilisce la pena della nullità ad un tempo.

MARAZIO. Non c'era dubbio nel Codice Albertino.

VILLA. Io credo quindi che si possa riuscire a questa conclusione, che cioè la legge civile non è punto offesa nei suoi ordinamenti e nei suoi sistemi; che, coll'esigere la rigorosa osservanza delle leggi del registro e del bollo, non si immuta quest'economia di ordinamento e di prove; che si lascia intatto il campo delle presunzioni legali, si lascia intatta l'efficacia della confessione delle parti, intatta l'esecuzione volontaria delle obbligazioni; e, poichè l'egregio relatore della Commissione lamentava che questa proposta venisse anche a sottrarre il colpevole di spergiuo all'azione delle leggi, dirò che anche in questa parte si deve smettere ogni timore; essa lascia intatto il nostro diritto penale.

La falsa testimonianza, ci dice la Commissione, non potrà essere punita, perchè si avrà mancato di rivestire le prove delle formalità del bollo e della registrazione.

Ebbene, o signori, ciò che ha detto la Commissione è una verità, ma è una verità anche al giorno d'oggi, nello stato della nostra legislazione.

Nel giudizio penale, che s'instituisce contro il testimoniao falso in materia civile, non possono presentarsi le prove delle convenzioni e delle obbligazioni civili che hanno dato causa alle false testimonianze se non nei termini e colle condizioni prescritte dalla legge civile.

Vi ha una disposizione, nel Codice di procedura penale, la quale stabilisce che, nei casi in cui, dinanzi ai giudici penali, si debba dare la prova di una contrattazione civile, o di un fatto, per il quale la legge civile prescrive un determinato ordine di prove, non si possa ricorrere a mezzi di prove diversi da quelli che sono dalle leggi civili prescritti.

Ora, se la riverenza che dobbiamo alle forme imposte dalla legge per la prova di alcuni atti, è tale da imporre un limite all'azione stessa delle leggi penali, voi dovete persuadervi come la gelosa osservanza delle medesime sia una necessità sociale.

Già ho notato come il provvedimento che ci viene proposto, trovi la sua conferma in altre legislazioni di popoli civili; ebbene poichè ho ora parlato di necessità locale, lasciatemi ritornare su quel tema. L'atto che secondo la legge deve adempiere ad un ufficio e non è rivestito delle formalità che la legge ha stabilito, diventa nullo ed invalido a quell'ufficio al quale la legge lo destinava. La legislazione romana era tale.

Le donazioni per esempio... (*Interruzione*)

Lasciatemi dire, e dirò tutto.

Le donazioni, per esempio, secondo il *gius* antico, dovevano essere tutte insinuate. Il Codice Teodosiano ne fa piena prova.

L'obbligo dell'insinuazione è raffermao da Giustiniano, e gli atti che non sono registrati sono, secondo le costituzioni imperiali, dichiarati nulli ed inefficaci.

I precetti delle leggi romane noi li troviamo riprodotti in quasi tutti i Codici dell'Europa. Il Codice prussiano contiene questa formale disposizione che, ove la legge non prescrive alcuna forma, basta qualunque dichiarazione di volontà, purchè sia libera, seria e determinata; ma quando la legge ha espressamente stabilita una data formalità, l'inservanza di questa rende nulla e di nessun effetto la dichiarazione di volontà.

Le fideiussioni sono soggette in proprio, senza distinzione di persone, di valore e di oggetto alle formalità del protocollo. Forme speciali sono imposte a quelle per le donne.

In Austria questa necessità ha tratto il legisla-

tore a temperare con leggi speciali la larghezza della quale il Codice austriaco trovasi improntato nell'ordinamento delle prove. Una legge sui registri del 1871 stabilisce le forme degli atti per la trasmissione delle proposte e la loro iscrizione nel pubblico registro.

Ho già parlato dell'Inghilterra e della Francia, delle legislazioni del Belgio, dell'Olanda, della Grecia, dei Principati Danubiani; e lo stesso potrei dire della Spagna, della Baviera, e così di tutti i popoli civili dell'Europa.

Ma le formalità che si compiono nell'atto stesso in cui si stanza l'accordo sono formalità sostanziali; altra cosa è l'imporre una legge alla quale si deve soddisfare quando l'atto è già compiuto, quando le parti non sono più in cospetto l'una dell'altra, e non più nella possibilità di difendere efficacemente il loro diritto.

L'obbligo infatti di inscrivere nel registro gli atti che vi sono dalla legge sottoposti non si può compiere se non dopo che l'atto venne celebrato e nel termine concesso dalla legge. Ma che importa?

Quando un accordo è fatto ed è creato il titolo che lo comprova, tutto non è ancora finito. È necessario ancora che, e nell'interesse delle parti, e in quello dei terzi, e per una necessità d'ordine pubblico quel titolo non possa scomparire; che la sua autenticità non possa essere posta in dubbio, che si imprima all'atto quelle solennità di forme le quali possano renderlo perfetto.

Ora, se il registro spinge la sua efficacia sull'essenza materiale del titolo, le parti sapranno che a tranquillare i loro interessi, a assicurare l'adempimento delle loro obbligazioni, rimane ancora alcune cose ad eseguire; ed è di ricorrere al registro perchè l'atto da essi creato riceva il suggello della pubblica fede. Ma perchè l'atto possa essere iscritto nel pubblico registro la legge prescrive la condizione del pagamento di una tassa. Tassa e registro sono due operazioni assolutamente distinte, due ordini di idee e di fatti che non possono andar confusi.

Il registro imprime all'atto qualità essenziali che lo rendono più perfetto. Lo pongono, lo ripeto, sotto il suggello della pubblica fede; lo difendono contro le ingiurie del tempo e della malizia umana. La tassa è una legittima contribuzione che la legge ha il diritto d'imporre a chi essa accorda il beneficio di una speciale tutela e senza la quale l'iscrizione sul pubblico registro non può essere acconsentita.

Lo stesso è della formalità del bollo. Su questo punto la Commissione si è mostrata arrendevole e mite. Essa ha trovato ragionevole e giusto che, al-

lorquando le parti intendono di dar la prova di un loro convegno sopra un foglio di carta, nell'atto stesso in cui creano la prova, devono appunto subire le condizioni che la legge impone, e questa prova non è valida, se la formalità del bollo non è esattamente e rigorosamente adempiuta. Ebbene, siamo d'accordo con voi. Se io voglio far constare legalmente del mio consenso, io devo naturalmente farlo constare, e la parola stessa lo indica, coi mezzi che la legge suggerisce; se io ricorro ad altri mezzi e non ubbidisco alla legge, creerò una scrittura che non è la scrittura legale, creerò un documento che non è il documento prescritto, farò a capriccio e a caso.

Ora, le formalità che la legge può imporre e le condizioni alle quali può sottoporre queste formalità non possono essere abbandonate alla balia di ciascuno, ma devono tutte essere rigorosamente osservate; volere circoscrivere alla legge un'orbita, statuire un confine, volerla mettere in una cerchia più o meno grande e in cui viga più o meno bene, sarebbe voler imporre condizioni che non possono essere dal legislatore accolte.

Ma le difficoltà ammassate dalla Commissione sono innumerevoli. A questo punto essa mi oppone: che cosa mai avverrà di questi atti durante il termine concesso per la loro registrazione? Qual forza darete ai medesimi?

Ebbene, o signori, mi pare che sia facile la risposta. Che cosa avverrà di questi atti finchè non sono registrati? Ciò che avviene ad ogni giorno, perchè ogni giorno si creano atti che, prima di essere presentati al registro, si stanno durante i termini concessi dalla legge immuni di tale formalità.

Finchè il termine per la registrazione non è compiuto, l'atto spiega la sua efficacia. È un'efficacia *sub conditione*. E non poteva essere altrimenti. La legge non poteva non concedere un termine, perchè le parti potessero adempiere alle formalità del registro o perchè questo termine non sia decorso; esse sono nel loro diritto.

Ma voi, voi avversari della tassa fino al punto di venire a contrastare ad una legge che ne esige rigorosamente l'esercizio, verrete voi a rimproverare alla legge questa larghezza di termini, perchè le parti abbiano agio di adempiere alle sue disposizioni?

Dovremo noi tradurre nella nostra legge il rigore della legge inglese, che gli atti di concessione delle terre vuole registrati in certe contee nello stesso giorno in cui la concessione è fatta?

Finchè adunque la condizione non è soddisfatta, e si è in tempo di soddisfarla, noi non siamo disar-

mati di alcuno dei nostri diritti; la legge non ci priva della sua efficace tutela che dal momento in cui cessava la possibilità di adempiere alle sue prescrizioni; l'atto ha perduto allora ogni sua efficacia e nessuno è più in diritto di poterlo invocare.

Una voce. Se si muore!

VILLA. Se si muore? Gli eredi non subentrano nei diritti e nelle obbligazioni del loro autore? La personalità giuridica non muore mai. Il posto non è mai vuoto. Al momento in cui si spegne una vita, un'altra vita sottentra in quell'orbita stessa d'azione e di interessi.

Ma le obiezioni non sono ancora finite. Avvene una che alla prima potrebbe parere delle più gravi e in qualche animo delicato potrebbe fors'anco toccare le fibre più squisite del sentimento.

La proposta di legge non riesce ad altro che a favorire ed incoraggiare la mala fede dei contraenti. La legge, negando ogni efficacia giuridica agli atti non registrati, non fa che premiare la iniquità di chi sconosce la propria obbligazione.

Io vi confesso, o signori, che non ho potuto a meno di meravigliarmi che una simile argomentazione potesse essere accolta con qualche serietà.

No, signori; la legge che vi viene proposta è quella anzi che vi suggerisce l'unico modo di bandire, per quanto è possibile, la mala fede dal campo delle contrattazioni umane. E dessa che, imponendo un mezzo di prova il più compiuto e il più efficace, riesce a togliere le dubbiezze, a dileguare le difficoltà, a combattere gli artifizii e a rendere meno frequenti i litigi e più rispettata la verità dei contratti.

La legge fa qualche cosa di più. Essa nega di dare ogni tutela a colui che, sapendo di dover soddisfare coll'obbligo della registrazione all'obbligo della tassa, ha disonestamente negato al paese ciò che gli doveva.

Voi avete parlato, o signori, di disonesti. Ebbene, io vi chiederò alla mia volta: i disonesti chi sono? Chi è anzi il primo disonesto? Il primo disonesto è colui che quando si fece il contratto non ha avuto difficoltà di disobbedire alla legge e di frodare la tassa.

Se altri viene e sconosce l'obbligazione, che dovrà fare la legge? La legge sdegherà ogni contratto con costoro.

La questione è adunque semplice. Se qualcuno è in colpa, siete voi che approvaste la legge del registro. O sollevatevi contro la legge, o abolite il registro...

LAZZARO. Non ho detto questo.

VILLA. La legge adunque che ci viene proposta

non viene ad incoraggiare la malafede in modo alcuno, viene anzi a bandirla, e per prima condizione impone che dei due nessuno possa invocare una tutela della quale ha demeritato.

La legge vuole adunque essere munita di una sanzione più efficace; più volte voi avete studiata cotesta questione.

Le leggi del 1862, poi del 1866, del 1868, del 1870 ne fanno fede; ogni due anni trovate la necessità di toccare e ritoccare la legge. Vedevate che lo strumento non era adatto all'opera. Avete duplicato le multe e le soprattasse, le avete estese e siete esciti a questo che, mentre tutte le altre tasse danno un aumento... (*Interruzioni a sinistra*), mentre tutte le altre tasse hanno progredito...

BRANCA. Ha progredito anche questa.

VILLA. Questa ha diminuito.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Branca.

BRANCA. Ma se sono fatti!

PRESIDENTE. Non è una ragione per interrompere. Continui, onorevole Villa.

VILLA. Ho detto dunque che la tassa invece di dare un aumento progressivo di prodotti ha invece diminuito. Ecco le cifre. Le trovo indicate tanto nella relazione del ministro quanto in quella della Commissione. Che cosa ha reso questa tassa nel 1873? Non ho il coraggio di dirlo. Considerate, o signori, come l'avete trovata nel 1862, nel 1866, nel 1868, e ditemi in fede vostra se questa tassa abbia soddisfatto alle vostre aspettative.

Vi basti un fatto solo, le nuove disposizioni del Codice italiano hanno dato una larga parte alle scritture private. Ebbene, noi lo sappiamo, la maggior parte delle contrattazioni si fa col mezzo delle scritture private; e non avrò errato dichiarando che le convenzioni risultanti da scritture private sono superiori di quattro, cinque volte le convenzioni risultanti da atti pubblici.

Ebbene, quale fu il prodotto della tassa? Le scritture private non hanno prodotto che la somma di poco più di cinque milioni; eppure, lo ripeto, noi possiamo affermare con sicurezza di non errare che le scritture private sono per lo meno di quattro o cinque volte superiori a quello che sono gli atti pubblici.

Io conosco, o signori, una grande città, non ultima per sentimenti di patriottismo e per prosperità economica.

In quella città si fanno annualmente da 50 a 55,000 scritte di locazione. Sapete quante ne vengono registrate? Cinque o sei mila. Questo che affermo di una città credo poter affermare, senza tema di essere smentito, di tutte le altre città. Ora

è possibile, signori, che, conoscendo queste enormezze, noi ci arrestiamo neghittosi colle mani in tasca e colla paura nell'animo di nuocere agli interessi civili di colui che ha creduto di frodare alla finanza, e si è iniquamente sottratto all'obbligo della tassa?

Poichè vi è una legge, bisogna eseguirla, e poichè a ciò non bastano le tasse, le sopratasse e gli altri mezzi stabiliti dalla legge del registro, bisogna trovarne uno di più efficace azione, bisogna ricorrere a mezzi, ad istrumenti di maggior forza. Ora il mezzo che viene oggi proposto, lo dichiaro francamente, è l'unico che possa guidarci ad un risultato efficace. La legge vi prescrive la necessità di un atto e di una tassa: l'una è condizione all'altro. L'atto non sarà registrato se non si paga; potete trovare ingiusto, immorale, sconveniente, incivile che la legge possa e voglia essere ubbidita?

Vi è qualcheduno il quale possa dire che giuridicamente, che moralmente ciò non sia giusto? Dico moralmente perchè, se vi è l'onesto cittadino il quale si rassegna ai più gravi sacrifici in omaggio alla legge, dovremo noi permettere che altri rida di questa antica e grossa onestà, e si ingrassi a sue spese?

Io dico si ingrassi, quantunque la parola possa parere sconveniente. Ogni frode alle finanze torna a danno dell'onesto che ha pagato oggi e pagherà il domani quel di più di cui la frode del disonesto ha impoverito le finanze. Ciò non è nè giuridicamente nè moralmente possibile.

Io dico qualche cosa di più; io credo che un altro bene ancora possa derivare da questa proposta.

Per quanto il movimento degli affari, o signori, sia celere, per quanto la circolazione della ricchezza pubblica si faccia ora in modo assai rapido, pur tuttavia è a desiderarsi che nelle contrattazioni subentri, alla prova incerta che si raccomanda alla memoria degli uomini, quella certa, quella perfetta che si rafferma e si perpetua colla scrittura.

Una scuola numerosa ed autorevole di giuristi ritiene la prova scritta come la sola, o almeno la più nobile e la più conveniente delle prove. Essa

dirime le dubbiezze, toglie le contestazioni, impedisce i litigi, e in ogni caso dà argomento a meglio risolverli. Ebbene, questa cautela così efficace e sicura per l'eseguimento degli atti che s'intrecciano nella vita civile e commerciale delle popolazioni, questo concetto così morale per l'educazione civile e morale del paese, dovremo noi disprezzarla?

Coraggio, o signori, noi dobbiamo preparare le vie della giustizia, e dobbiamo prepararle per mezzo dell'educazione morale delle popolazioni.

Dunque, anche sotto quest'aspetto io credo che la proposta attuale debba necessariamente essere raccomandata a quanti hanno a cuore gl'interessi del paese.

Io avrei a dire ancora poche parole e mi permetto di rivolgere al signor presidente la preghiera di poter rinviare il resto del mio povero discorso alla seduta di domani.

Voci. A domani! a domani!

VILLA. Non abuserò della pazienza della Camera; poco tempo mi basterà.

PRESIDENTE. Si procederà intanto allo spoglio delle votazioni a scrutinio segreto.

(Si addiviene allo spoglio.)

La Camera non trovandosi in numero, dichiaro nulle le votazioni, che saranno rinnovate domani.

Domani sono convocati tutti gli uffici, quindi la seduta pubblica è alle due.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore;

Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;

Riforma del Monte di Pistà di Roma;

2° Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari.